



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

OTTOBRE 2023



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA .....	14
SEZIONE SECONDA .....	43
SEZIONE TERZA .....	86
SEZIONE LAVORO .....	122
SEZIONE TRIBUTARIA .....	138
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	154
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	195

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

**Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)**

M. (MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/11/2022

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Parti necessarie del giudizio impugnatorio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione - Individuazione - Ministero della Giustizia - Esclusione - Costituzione in giudizio del Ministero intimato - Conseguenze - Condanna alle spese del ricorrente.

*Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell'apposita Sezione del CSM dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la S.C. e non anche il Ministero della Giustizia, ragion per cui, qualora a seguito della notificazione del ricorso per cassazione si costituisca nel giudizio il Ministero, in favore di quest'ultimo il ricorrente va condannato alla rifusione alle spese.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17914 del 2007 Rv. 598258 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 02)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)**

M. (MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/11/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 109 del 2006) - Relazione sentimentale del giudice delegato al fallimento con il curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Inizio della relazione successivo al conferimento dell'incarico - Irrilevanza.

*Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 2 CORTE COST.

## SEZIONI UNITE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21974 del 2018 Rv. 650281 - 01, N. 33537 del 2018 Rv. 652084 - 01, N. 21947 del 2004 Rv. 578083 - 01, N. 2301 del 2019 Rv. 652286 - 01, N. 18302 del 2020 Rv. 658631 - 01, N. 7497 del 2022 Rv. 664204 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 03)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)**

M. (MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/11/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Immagine del magistrato - Doveri deontologici dei magistrati - Apparenza di indipendenza e imparzialità - Contenuto - Fondamento - Fattispecie relativa all'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione.

*L'immagine stessa del magistrato evoca un modello ideale, rispettoso dell'insieme dei doveri che ne definiscono gli schemi comportamentali (e riempiono di contenuto il modello stesso) e affidatario della tutela dei diritti di ogni consociato; pertanto, i magistrati - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - sono tenuti a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti ed imparziali (evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni), con la conseguenza che l'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione va esclusa se la condotta dell'incolpato è idonea a compromettere l'immagine del magistrato in relazione ai predetti profili. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione Disciplinare che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione alla condotta di un magistrato - che aveva intrattenuto relazioni sentimentali con curatori fallimentari e legali della curatela, nell'ambito di procedure fallimentari nelle quali rivestiva la funzione di giudice delegato - perché intrinsecamente idonea a ledere il bene giuridico protetto, restando irrilevante, in quanto elemento aleatorio estraneo a detta condotta, lo "strepitus fori" determinato dalla diffusione della notizia sulla stampa locale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6827 del 2014 Rv. 629805 - 01, N. 22577 del 2019 Rv. 655113 - 01, N. 31058 del 2019 Rv. 656167 - 01, N. 13911 del 2017 Rv. 644554 - 01, N. 7497 del 2022 Rv. 664204 - 01, N. 29823 del 2020 Rv. 660013 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 04)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

F. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 07/12/2022

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri - Fattispecie.

## SEZIONI UNITE

*Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del principio, la S.C. - in relazione all'illecito disciplinare costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., per il quale era stata applicata al magistrato la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi - ha cassato la sentenza per difetto di proporzionalità della sanzione, per non avere la Sezione disciplinare adeguatamente motivato sul contesto personale e familiare dell'incolpato, sulla condizione di concitazione caratterizzata da una componente fortemente emotiva, nella quale era maturata la condotta violenta, situazioni che avrebbero dovuto essere considerate al fine di valutare l'intensità dell'elemento psicologico dell'illecito e della personalità dell'incolpato, ed ha disposto il rinvio per la nuova determinazione della sanzione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 8, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11457 del 2022 Rv. 664414 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

F. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 07/12/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna - Diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - Condizioni - Fattispecie.

*Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la Sezione disciplinare del C.S.M. può, ai sensi dell'art. 521, comma 1 c.p.p. e con la sentenza di condanna, qualificare diversamente in diritto i fatti contestati nel capo d'incolpazione, purché essi non siano radicalmente immutati nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, mercé l'introduzione di elementi eterogenei rispetto ai quali non sia stata data all'incolpato la possibilità di difendersi adeguatamente in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare, la quale aveva ravvisato l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione all'art. 582 c.p., ed ha affermato che la decisione impugnata - nella parte in cui aveva stabilito che, sotto il profilo soggettivo, il reato era da ritenersi comunque sussistente, sia in presenza di un'azione violenta sorretta da dolo intenzionale, come indicato nell'incolpazione, sia se sorretta da dolo eventuale - si era mantenuta, rigorosamente, nei limiti della fattispecie delineata dall'art. 582 c.p., come descritta nella contestazione e, pertanto, con il riferimento al dolo eventuale, si era limitata ad una precisazione finalizzata ad evidenziare la sufficienza della consapevolezza della portata lesiva della condotta).*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7768 del 2023 Rv. 667199 - 01, N. 227 del 2001 Rv. 547047 - 01, N. 20730 del 2009 Rv. 609490 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26548 del 2013 Rv. 628428 - 01, N. 4954 del 2015 Rv. 634507 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 02)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

F. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 07/12/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Assunzione e valutazione delle testimonianze - Disciplina del processo penale - Inapplicabilità - Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità della disciplina del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, in quanto riferibile esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, ma anche dell'art. 246 c.p.c. sull'incapacità a testimoniare, perché la disposizione è riferita alla titolarità di un interesse idoneo a legittimare la partecipazione del teste al giudizio e, dunque, incompatibile col procedimento disciplinare, in cui non è ammesso l'intervento di soggetti diversi dall'incolpato e dal Procuratore generale. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la pendenza di un giudizio civile di risarcimento, promosso dall'incolpato nei confronti di giornalisti, per i danni derivanti dalla pubblicazione di notizie di stampa riguardanti la vicenda disciplinare non determina l'esclusione della capacità di testimoniare dei convenuti, con la conseguenza che il possibile condizionamento dell'accertamento in sede disciplinare derivante dalla causa civile può rilevare, esclusivamente, sotto il profilo della attendibilità dei testimoni).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4

*Massime precedenti Difformi Sezioni Unite:* N. 6202 del 1985 Rv. 443326 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34992 del 2022 Rv. 666368 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 03)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

## SEZIONI UNITE

F. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 07/12/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Oggettiva gravità del fatto e funzioni esercitate dall'incolpato - Rilevanza - Fattispecie in tema di illecito ex art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini dell'applicazione dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 all'illecito disciplinare costituente reato (art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs.), devono valutarsi l'oggettiva gravità del fatto e la sua idoneità a compromettere gravemente l'immagine di equilibrio e imparzialità del magistrato, in considerazione non solo della risonanza mediatica della vicenda, ma anche del ruolo ricoperto dall'incolpato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare che non ha applicato l'esimente della scarsa rilevanza del fatto per avere l'incolpato, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, commesso l'illecito disciplinare costituente un reato implicante l'uso della violenza).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18987 del 2017 Rv. 645132 - 02, N. 24048 del 2023 Rv. 668736 - 03

---

**Sez. U, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 (Rv. 668997 - 02)**

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

M. (SANTORO ANNA MARIA) contro C.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2022

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni.

*In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19307 del 2023 Rv. 668130 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9087 del 2023 Rv. 667820 - 01

---



## SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023** (Rv. **668997 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

M. (SANTORO ANNA MARIA) contro C.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2022

133124 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE Deposito telematico - Attività di accettazione del cancelliere - Valenza di certificazione della presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte - Esclusione - Fondamento.

*Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 27313 del 2018 Rv. 651354 - 01, N. 4898 del 2007 Rv. 595573 - 01, N. 5893 del 2022 Rv. 663955 - 01

---

Sez. **U**, **Sentenza n. 28621 del 13/10/2023** (Rv. **668998 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

S. (PICCIAREDDA FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 11/05/2018

180063 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO Tassa di sbarco e imbarco delle merci - Tassa di ancoraggio - Natura di tributo interno - Riscossione - Aiuto di Stato - Esclusione - Compatibilità con il divieto di dazi all'importazione, con il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e con il divieto di imposizioni interne discriminatorie verso i prodotti importati - Sussistenza.

*La tassa di sbarco e imbarco delle merci e la tassa di ancoraggio hanno natura di tributi interni, la cui riscossione non integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell'Unione europea, e sono compatibili con il divieto di dazi doganali, con il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e con il divieto di imposizioni interne discriminatorie verso i prodotti importati, applicandosi senza distinguere l'origine, nazionale od estera, delle merci che ne sono oggetto.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 986 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 16/06/2022 num. 68 art. 4 bis, Legge 05/08/2022 num. 108 PENDENTE, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 16, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 30, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 110, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2020 Rv. 658930 - 01

---

## SEZIONI UNITE

**Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023 (Rv. 669313 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

A. (VIGLIETTA MARCO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI CANALE ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/08/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Configurabilità - Conseguenze - Presunzione ex lege di responsabilità aggravata - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27433 del 2023 Rv. 668909 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 29023 del 19/10/2023 (Rv. 668999 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CINTIOLI FABIO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/03/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate attuativi dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 (prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero/energetico "contro il caro bollette") - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.

*Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate coi quali - in attuazione dall'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 51 del 2022 - è disposto il prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero-energetico "contro il caro bollette", trattandosi di atti amministrativi generali, meramente ricognitivi e attuativi delle previsioni di legge, non contenenti una pretesa tributaria sostanziale e non rientranti nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/03/2022 num. 21 art. 37 PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/2022 num. 51 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

## SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25479 del 2021 Rv. 662252 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 30312 del 31/10/2023 (Rv. 669158 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

A. (MOCCIA FLAVIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/03/2023

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI  
Applicazione del principio del favor rei in sede d'impugnazione - Individuazione della norma più favorevole - Criteri - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell'impugnazione - una volta individuato, in applicazione del principio del favor rei previsto dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare - non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo della cornice edittale prescelta, al criterio seguito dalla decisione impugnata, potendo anche applicare per intero la sanzione ritenuta più favorevole, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, in cui il giudice d'appello, pur accogliendo la doglianza dell'appellante, aveva irrogato il massimo edittale del regime sanzionatorio ritenuto più favorevole, sebbene il giudice di primo grado avesse irrogato la sanzione del doppio del minimo del regime diverso).*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21311 del 2023 Rv. 668225 - 01, N. 16296 del 2021 Rv. 661409 - 01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 30267 del 31/10/2023 (Rv. 669156 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

C. (CRITELLI GREGORIO) contro R. (ORLANDI MAURO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2015

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di prestazioni integrate relative alla progettazione e costruzione di opere pubbliche - Controversie relative alla fase esecutiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Mancata stipula di atti integrativi funzionale all'esecuzione di lavori - Inclusione - Fattispecie.

*Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione e costruzione di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove inerenti alla mancata stipula di atti integrativi funzionali all'esecuzione di lavori, qualora quest'ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un'obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale. (Nella specie, relativa a una convenzione stipulata tra le Ferrovie dello Stato e un consorzio di imprese per la concessione di prestazioni integrate necessarie per la progettazione e la costruzione di alcune linee ferroviarie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, per responsabilità*

## SEZIONI UNITE

*contrattuale e precontrattuale, avanzata dal suddetto consorzio in relazione all'illegittimo comportamento della parte pubblica, per non avere assunto gli atti preordinati all'esecuzione di ulteriori lavori alla cui emanazione - secondo la prospettazione dell'attore - essa si era obbligata in seno alla convenzione iniziale).*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18374 del 2023 Rv. 668211 - 01, N. 32728 del 2018 Rv. 652101 - 01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 30175 del 31/10/2023 (Rv. 669314 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

**S. (ALLENA GIOVANNI PAOLO) contro C. (MAZZEO LUCA HEROS )**

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Domanda risarcitoria per omessa adozione da parte del Comune dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso fondo privato - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento.

*La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per omessa adozione, da parte dell'amministrazione comunale, dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso un fondo privato è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché con la predetta domanda il privato fa valere un interesse legittimo rispetto alla attività di gestione del bene demaniale - espressione del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità - correlato alla titolarità di un uso speciale del bene stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11242 del 2003 Rv. 565248 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33851 del 2021 Rv. 662883 - 01, N. 22650 del 2016 Rv. 641534 - 01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 30331 del 31/10/2023 (Rv. 669347 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

**C. (PUCCI PIETRO CARLO) contro A.**

Dichiara inammissibile, COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI ROMA, 20/01/2023

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Esperibilità  
in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

## SEZIONI UNITE

*Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 6023 del 1979 Rv. 402729 - 01

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27831 del 02/10/2023 (Rv. 669146 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

B. (DI PIETRO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/01/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Patologia sopravvenuta - Dovere del giudice di valutare i rischi per la salute in caso di rimpatrio - Fattispecie.

*In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente allegghi di essere affetto da patologie, psichiche o fisiche, sopravvenute nel corso del giudizio, il giudice è tenuto a valutare se le stesse siano assistite da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva omesso di valutare i documenti, prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio d'appello, dai quali emergeva che lo stesso soffriva di disturbi schizofrenici).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 32, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 27544 del 2022 Rv. 665638 - 01, N. 17204 del 2021 Rv. 661642 - 01, N. 3768 del 2023 Rv. 666870 - 01, N. 4369 del 2023 Rv. 666874 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27691 del 02/10/2023 (Rv. 669145 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

L. (MASTROIANNI GIOVANNI) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2021

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Differenza dall'interdizione - Capacità del beneficiario per quanto non oggetto di limitazione - Provvedimento che estende l'incapacità a contrarre matrimonio - Carattere decisorio su un diritto personalissimo - Impugnazione da parte dell'aspirante nubenda non parte del procedimento - Inammissibilità.

*In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità - differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell'interdetto - di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l'estraneità di quest'ultima al relativo procedimento.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 85, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 12998 del 2019 Rv. 653917 - 01, N. 11536 del 2017 Rv. 645839 - 01, N. 6079 del 2020 Rv. 657124 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023 (Rv. 669144 - 02)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

C. (PARLATO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE Sospensione dei lavori - Spese generali e utili non conseguiti - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Presunzione di danno - Sussistenza.

*In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895, n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente, con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, considerando che l'art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell'appalto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DM Lavori pubblici 29/05/1985

*Massime precedenti Vedi:* N. 14779 del 2020 Rv. 658244 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023 (Rv. 669144 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

C. (PARLATO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Crediti determinabili, contestati e futuri - Cedibilità - Sussistenza - Probabilità della venuta ad esistenza del credito - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

*La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1472, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350

*Massime precedenti Conformi:* N. 31896 del 2018 Rv. 652257 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8869 del 2021 Rv. 660995 - 01



## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27700 del 02/10/2023** (Rv. **669182 - 01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

F. (FORLATI ZENO) contro P. (SCANO ANTONELLA)

Rigettag, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2019

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Cessione di credito anteriore al fallimento - Giudizio instaurato dal debitore per accertare l'effettivo creditore - Partecipazione al giudizio del fallito titolare del credito ceduto - Conseguenze.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

*In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione stessa alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domanda di accertamento di crediti nei confronti della massa ma soltanto di domanda diretta legittimamente ad incidere sull'attivo della procedura concorsuale, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 11287 del 2020 Rv. 658155 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023** (Rv. **669159 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

T. (LEANZA RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2018

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Termine breve per impugnare - Dies a quo - Conoscenza "aliunde" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di sentenza di fallimento.

*Il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva "aliunde" dell'atto. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento di una società da parte del suo liquidatore in proprio, quale terzo interessato ex art. 18, comma 4 l. fall., e non come legale rappresentante della stessa, sia idonea a radicare la conoscenza legale della sentenza di fallimento in capo alla società e, di conseguenza, a far decorrere nei confronti di essa il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 4, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2333 del 2023 Rv. 666712 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27946 del 04/10/2023 (Rv. 669160 - 02)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

F. (RAMPAZZO RAFFAELLA) contro C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/10/2017

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di cassazione avverso la medesima sentenza d'appello - Cassazione del capo oggetto di revocazione pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice della revocazione - Conseguenze - Decisione della cassazione successiva alla sentenza ex art. 402 c.p.c. - Rimedi.

*Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 403

*Massime precedenti Vedi:* N. 9201 del 2021 Rv. 661077 - 01 Rv. 661077 - 01, N. 6885 del 2015 Rv. 634827 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023 (Rv. 669183 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

I. (DE MENEZES MARIO LUIZ) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 20/10/2016

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Leasing traslativo - Clausola penale - Poteri giudiziali di riduzione - Criteri.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art. 1526 c.c. anziché dell'art. 72-quater l.fall., la penale contrattuale non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova; ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della*

## SEZIONE PRIMA

*penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto; tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1384, Legge Falliment. art. 72 quater

*Massime precedenti Vedi:* N. 16632 del 2023 Rv. 668121 - 01, N. 10249 del 2022 Rv. 664537 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27960 del 04/10/2023 (Rv. 669161 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

**M. (CODOGNOTTO FABIO) contro C. (MASTROPASQUA NICOLO')**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/07/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di espropriazione di terreni non edificabili - Contestazione da parte dell'espropriato - Stima - Criterio del valore venale pieno - Rilevanza - Prova dello sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

*In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nel quantificare l'indennità di esproprio non aveva considerato, quale fatto decisivo, che il PIRP comunale aveva svincolato il suolo dalla non edificabilità prevista per le zone F portandolo alla edificabilità prevista per le zone B/1).*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/08/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1, Costituzione art. 42

*Massime precedenti Conformi:* N. 6527 del 2019 Rv. 653115 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 05

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28060 del 05/10/2023** (Rv. **669162 - 01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (IACOVELLI MATTEO CARMINE) contro E. (SASSANI BRUNO NICOLA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 03/07/2018

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. - Obbligazioni periodiche e di durata - Caratteristiche - Fattispecie.

*La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto soggetta a prescrizione decennale l'obbligazione relativa al "sussidio integrativo" dovuto alla società che svolgeva per conto di un Comune il servizio di trasporto pubblico urbano, sul rilievo che la stessa necessitava di una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una ulteriore fase di liquidazione specifica del credito, soltanto previa autorizzazione dell'ente pubblico).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22276 del 2016 Rv. 642647 - 02, N. 6877 del 2015 Rv. 635127 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023** (Rv. **669163 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

K. (CARNA' GAETANO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/06/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Mera costituzione del Ministero in assenza di controricorso - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.

*In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16921 del 2017 Rv. 644947 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3305 del 2017 Rv. 643363 - 01, N. 11125 del 2023 Rv. 667743 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023** (Rv. **669164 - 01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 31/10/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Obbligo di informare lo straniero circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento normativo - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

*Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142 del 2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8), di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di pace che, in sede d'impugnazione del c.d. respingimento differito di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 289 del 1998, non aveva dato conto della completezza delle informazioni contenute nel c.d. foglio notizie sottoscritto dal ricorrente, cittadino tunisino, al suo arrivo alla frontiera, omettendo, inoltre, di dare riscontro motivazionale al rigetto della richiesta di esibizione del suddetto documento).*

*Riferimenti normativi:* Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 210

*Massime precedenti Conformi:* N. 10743 del 2017 Rv. 651965 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28189 del 06/10/2023** (Rv. **669184 - 01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

T. (PAZIENTI MANUELA) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 30/06/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Cittadino straniero - Convivenza con cittadino italiano - Divieto di espulsione - Limiti - Rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - Necessità.

*La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 - 01, N. 19815 del 2022 Rv. 665219 - 01

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023** (Rv. **669287 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

V. (BOCCIA IOLANDA) contro F. (BARBIERI CARLO)  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 02/05/2016

159167 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DIVIETO DI ANTICIPAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI Assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - Nuovo testo dell'art. 2358 c.c. - Condizioni di validità - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'operazione complessiva ex art. 1418 c.p.c. - Limiti - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento funzionale tra l'operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo atto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2358, Decreto Legisl. 04/08/2008 num. 142, Direttive del Consiglio CEE 06/09/2006 num. 68, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25005 del 2006 Rv. 594980 - 01, N. 15398 del 2013 Rv. 626927 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28232 del 09/10/2023** (Rv. **669356 - 01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

D. (CHIARINI FABIO) contro U. (SCIARRA GRAZIA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/03/2019

056012 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE Linee di credito c.d. autoliquidanti nel concordato preventivo - Contratto di anticipazione bancaria e mandato all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Conseguenze - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Inapplicabilità dell'art. 56 l.fall. - Fondamento.

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere.

*In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi*

## SEZIONE PRIMA

*crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

*Massime precedenti Vedi:* N. 42008 del 2021 Rv. 663619 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28311 del 10/10/2023 (Rv. 668988 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

*G. (VALENTINI GLORIA) contro E.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/11/2019*

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Filiazione - Riconoscimento - Impugnazione per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. ante riforma - Accertamento su legame biologico - Insufficienza - Comparazione degli interessi delle parti - Necessità - Rilevanza del comportamento di colui che ha riconosciuto - Sussistenza.

*Nell'esercizio dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., nel testo previgente alla riforma della filiazione, il giudice non può limitarsi ad accertare l'assenza di un legame biologico tra le parti, ma deve altresì valutare e comparare gli interessi in gioco e, più specificamente, la prevalenza o meno, sull'interesse del richiedente, di quello del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo. A tal fine, acquista rilevanza il comportamento di colui che ha operato il riconoscimento, allorché, nonostante la consapevolezza della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo da far consolidare l'identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Navig. art. 263, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30122 del 2017 Rv. 646848 - 02, N. 3252 del 2022 Rv. 664158 - 03, N. 35998 del 2022 Rv. 666250 - 01, N. 4791 del 2020 Rv. 656999 - 01, N. 7924 del 2005 Rv. 582186 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28358 del 10/10/2023 (Rv. 669166 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

*Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

*A. (MARIANI LUCIANO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 21/06/2022*

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Consenso validamente prestato - Informazioni su finalità e modalità del trattamento - Oggetto - Estensione a modalità attraverso algoritmo - Nozione - Sussistenza - Necessità di spiegazione del linguaggio matematico - Esclusione - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di trattamento dei dati personali, il consenso dell'interessato può ritenersi validamente prestato ove sia espresso in riferimento ad informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento; ne consegue che, ove i dati personali siano inseriti in un algoritmo, il consenso dovrà avere ad oggetto anche le modalità di tale procedimento, non occorrendo, invece, che il linguaggio matematico ed informatico sia osteso agli utenti, né che dagli stessi sia effettivamente compreso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, in relazione ad un trattamento di dati da parte di un'associazione, effettuato al fine di elaborare profili reputazionali concernenti persone fisiche e giuridiche attraverso un algoritmo di calcolo, doveva ritenersi validamente prestato un consenso che aveva ad oggetto un determinato sistema di parametri, non ritenendo invece necessario che fosse indicato il peso specifico delle singole componenti considerate o i meccanismi matematici di interazione tra i vari fattori).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Costituzione art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6177 del 2023 Rv. 667018 - 01, N. 14381 del 2021 Rv. 661373 - 01, N. 17665 del 2018 Rv. 649454 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28307 del 10/10/2023 (Rv. 669165 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

*Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

L. (MARZOCCO MAURO FERNANDO) contro L. (CHIOLA LORETO ANTONELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/11/2020

082176 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE Matrimonio - Delibazione di sentenza ecclesiastica - Convivenza ultratriennale - Limite di ordine pubblico in presenza del vizio di capacità ex art. 120 c.c. - Esclusione - Mera immaturità - Insufficienza - Vizio di incapacità di intendere e volere - Necessità - Obblighi della corte d'appello.

*Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 7, Costituzione art. 29, Cod. Civ. art. 120, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 149 del 2023 Rv. 666645 - 01, N. 20862 del 2021 Rv. 662181 - 01

---



## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28373 del 11/10/2023** (Rv. **669185 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

B. (VALENTI VITO ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 12/04/2022

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Procura alle liti per atto notarile - Conferimento da società di diritto francese - Applicabilità della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 - Sussistenza - Conseguenze - Firma del notaio e apposizione del sigillo - Sufficienza - Apostille - Necessità - Esclusione.

*Alla procura alle liti per atto notarile conferita da società di diritto francese si applica la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, con la conseguenza che, per far valere l'atto in un paese aderente alla predetta convenzione, è sufficiente la firma del notaio e l'apposizione del suo sigillo, essendo previsto l'esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o altra formalità equivalente, come, ad esempio, l'apostille.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/05/1987 art. 2, Legge 24/04/1990 num. 106

Massime precedenti Vedi: N. 16050 del 2018 Rv. 649564 - 01, N. 15073 del 2018 Rv. 649567 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28373 del 11/10/2023** (Rv. **669185 - 02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

B. (VALENTI VITO ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 12/04/2022

031009 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI Marchi e brevetti - Procedimento davanti alla Commissione ricorsi ex art. 136 c.p.i. - Obbligo della traduzione in lingua italiana del ricorso - Estensione ai documenti allegati - Sussistenza - Ragioni.

*Nel procedimento davanti alla Commissione dei ricorsi ex art. 136 c.p.i., l'obbligo della traduzione in lingua italiana - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 47, comma 5, del d.m. n. 33 del 2010 e 148, comma 5, c.p.i. - non riguarda il solo ricorso, ma anche i documenti ad esso allegati, stante la natura speciale della legislazione in materia di proprietà industriale, caratterizzata da complessità e da particolare tecnicismo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 147, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 148 com. 5, Decr. Minist. min. SEC 13/01/2010 num. 33 art. 47 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19900 del 2023 Rv. 668399 - 01, N. 12525 del 2015 Rv. 635748 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28385 del 11/10/2023** (Rv. **668989 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

A. (FALCONIERI SIMONA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 31/05/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Sanzioni amministrative pecuniarie - Applicabilità anche ad autorità pubbliche - Sussistenza.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di violazioni della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, il Garante per la protezione di questi ultimi può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche ad autorità pubbliche o organismi pubblici.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 83, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 bis, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 153, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166

*Massime precedenti Vedi:* N. 6177 del 2023 Rv. 667018 - 02, N. 5341 del 2018 Rv. 647990 - 01, N. 13073 del 2023 Rv. 667907 - 01, N. 15908 del 2016 Rv. 640576 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28385 del 11/10/2023** (Rv. **668989 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

A. (FALCONIERI SIMONA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 31/05/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Regolamento UE n. 679/2016 - Principio privacy by design - Finalità - Modalità di adempimento - Necessità di tutela effettiva - Conseguenze - Progettazione secondo norma - Insufficienza - Valutazione del rischio - Necessità.

*In tema di trattamento dei dati personali, per adempiere al principio privacy by design, previsto dall'art. 25 dal Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), che ha lo scopo di assicurare un corretto livello di protezione dei dati in tutte le attività di trattamento, sin dalla fase di progettazione, i titolari e responsabili del dato devono predisporre le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire una tutela effettiva dell'utente e non meramente formale, ancorché conforme a legge, valutando il rischio inerente all'attività di impresa al momento della progettazione del trattamento, che costituisce la misura della loro responsabilità, rapportata alla natura, portata, contesto e finalità del trattamento, nonché alla probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 25, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13073 del 2023 Rv. 667907 - 01, N. 22338 del 2023 Rv. 668655 - 02

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023** (Rv. **669186 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

G. (SCAROLA NICOLA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2019

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Forma scritta ex art. 117 T.U.B. - Sottoscrizione del contraente e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione della banca - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 n. 13

Massime precedenti Conformi: N. 16070 del 2018 Rv. 649476 - 01, N. 14646 del 2018 Rv. 648942 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14243 del 2018 Rv. 649119 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28542 del 13/10/2023** (Rv. **668991 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**.

Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (GRECO ANDREA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/07/2022

075020 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - INCOMPATIBILITA' Carica di consigliere comunale - Termine per eliminare la causa di incompatibilità - Carattere perentorio - Omessa attivazione dell'eletto - Conseguenze - Decadenza dalla carica - Successiva eliminazione della causa di incompatibilità - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di elettorato passivo, l'art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. "TUEL") prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell'ente locale in seguito al verificarsi di una causa di incompatibilità con la carica pubblica, con la conseguenza che, scaduti i dieci giorni dall'invito a rimuoverla ed intervenuta la dichiarazione di decadenza, è irrilevante qualsiasi atto o fatto che ponga fine alla situazione di incompatibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale che aveva giudicato irrilevante, in quanto successiva alla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 69 e alla delibera di decadenza di cui al comma 5 dello stesso articolo, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio amministrativo pendente tra un consigliere comunale e l'ente locale in cui ricopriva la carica).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 lett. 4) CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17769 del 2007 Rv. 598446 - 01, N. 25960 del 2011 Rv. 620739 - 01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28541 del 13/10/2023** (Rv. **668990 - 01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P. (**RUSSO JACOPO**) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 27/07/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ingresso del cittadino straniero nel territorio italiano - Controllo alla frontiera oppure mancato controllo - Differenza di disciplina - Tassatività delle ipotesi di cui all'art. 13, lett. a) e b) d.lgs. n. 1998 del 286.

*Ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la fattispecie di ingresso nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera (prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a) del detto d.lgs.), è diversa da quella di ingresso in seguito a controlli che, ancorché erroneamente, non abbiano evidenziato ostacoli al detto ingresso (disciplinata dal medesimo art. 13, al comma 2, lett. b); dette ipotesi di violazione, che possono giustificare l'espulsione, sono rigorosamente descritte dalla citata normativa ed hanno carattere tassativo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 22625 del 2017 Rv. 645752 - 01, N. 5367 del 2016 Rv. 639027 - 01, N. 27532 del 2020 Rv. 659946 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28637 del 16/10/2023** (Rv. **669167 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (**LEDDA LILIANA**) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/08/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Status giuridico dei minori ucraini fuggiti dalla guerra - Nomina di un tutore nello Stato di provenienza - Riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 - Necessità - Conseguenze - Qualifica dei minori stranieri non accompagnati - Esclusione.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

*In tema di status giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, la nomina di un tutore nello stato di provenienza, secondo la legge ucraina, deve essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, con la conseguenza che i minori, giunti in Italia accompagnati dal detto tutore e rappresentante legale, non possono essere qualificati come minori stranieri non accompagnati, ai sensi della legge n. 47 del 2017.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 5, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 6, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 14, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Legge 18/06/2015

## SEZIONE PRIMA

num. 101, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19

*Massime precedenti Vedi:* N. 41930 del 2021 Rv. 663728 - 01, N. 17603 del 2023 Rv. 668091 - 01, N. 9648 del 2022 Rv. 664426 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

C. (D'ANGELO INNOCENZO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Presupposti - Funzione - Efficacia vincolante del principio di diritto.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. presuppone una difficoltà nell'interpretazione di una disposizione nuova o sulla quale non si sia ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale, destinata ad essere applicata in numerosi giudizi, e tende a realizzare una sorta di nomofilachia preventiva, sollecitando la S.C. ad enunciare con sentenza un principio di diritto vincolante non solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma anche per ogni altro giudice chiamato ad intervenire nell'ambito del medesimo procedimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 27155 del 2017 Rv. 646772 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

C. (D'ANGELO INNOCENZO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - IN GENERE Crisi familiare - Domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c. - Ammissibilità.

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE In genere.

133107 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE In genere.

*In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 51, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 49, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 104

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 19540 del 2018 Rv. 650192 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28660 del 16/10/2023 (Rv. 669273 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.**

M. (MAIETTA ANGELO) contro U. (CAPUA MICHELANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/01/2022

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Efficacia probatoria - Scissione del contenuto del documento - Ammissibilità - Condizioni.

*La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7726 del 1990 Rv. 468483 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 29294 del 23/10/2023 (Rv. 669288 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

B. (ROMANO DAVIDE) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 13/06/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Deposito contestuale del ricorso e del fascicolo contenente i documenti - Necessità - Utilizzo modalità telematiche - Tempistiche.

*In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata, purché essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 31474 del 2018 Rv. 651929 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 29282 del 23/10/2023 (Rv. 669234 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

L. (FORTUNATO SABINO) contro F. (BRATTELLI VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 30/10/2017

## SEZIONE PRIMA

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ricorso ex art. 98 l.fall. - Indicazione specifica nuovi documenti - Riferimento complessivo e riassuntivo - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l.fall. sono utilizzabili ai fini della decisione, quand'anche non siano stati individualmente indicati nell'atto di opposizione, ma fatti oggetto di richiamo complessivo e riassuntivo. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabili - in un procedimento relativo all'ammissione di un credito del legale per prestazioni giudiziali compiute in numerosi procedimenti amministrativi per conto della società poi fallita - i documenti relativi a tali procedimenti, di cui aveva esattamente indicato gli estremi producendo i relativi fascicoli, ma compiendo un rinvio onnicomprensivo ai singoli atti e documenti allegati al ricorso).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25663 del 2020 Rv. 659596 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023** (Rv. **669357 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (GAITO MARCO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 20/03/2017

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di agenzia - Art. 1742 c.c. - Forma scritta ad probationem - Scritture diverse dal contratto - Limiti.

138255 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO In genere.

*In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742

Massime precedenti Vedi: N. 1824 del 2013 Rv. 624886 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29420 del 24/10/2023** (Rv. **669235 - 01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

U. (MELCHIORRI ALESSIA) contro A. (RENCRICCA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2020

## SEZIONE PRIMA

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Divieto cessione di crediti verso la P.A. - Credito verso Aziende sanitarie - Applicabilità disciplina ex R.d. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - Richiamo espresso nel contratto - Conseguenze - Forma scritta dell'accettazione - Necessità.

*Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70

*Massime precedenti Vedi:* N. 24758 del 2021 Rv. 662431 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 29424 del 24/10/2023 (Rv. 669236 - 01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)**

**A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro C. (BERRA MARIA CHIARA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/02/2021**

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Diritti edificatori perequativi e compensativi - Differenza - Rilevanza dei primi ai fini della determinazione del valore venale - Sussistenza - Fondamento.

*Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2643 n. 2, Cod. Civ. art. 1350, Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26895 del 2021 Rv. 662524 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01

---



## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29421 del 24/10/2023** (Rv. **669289 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (BOSCO FERDINANDO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Onere probatorio del creditore resistente - Prove costituenti - Modalità di indicazione - Produzione di nuovi documenti con memoria di costituzione - Ammissibilità.

*In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituenti, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15344 del 2016 Rv. 640739 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023** (Rv. **669357 - 02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (GAITO MARCO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 20/03/2017

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 1742 c.c. - Forma scritta ad probationem - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

*Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1742 c.c., in relazione all'art. 3 cost., laddove prevede la forma scritta ad probationem dell'accordo contrattuale di agenzia, in quanto l'agente non è un lavoratore subordinato, ma un soggetto che si obbliga a svolgere a favore del preponente un'attività economica in forma imprenditoriale, con organizzazione autonoma di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente stesso, che - a differenza del mediatore - è quindi vincolato al preponente da un rapporto di collaborazione professionale, al fine di promuovere nella sua zona un numero indefinito di prestazioni della stessa specie, onde maturare il diritto alla provvigione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9636 del 2003 Rv. 564316 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29801 del 27/10/2023** (Rv. **669237 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

T. (IMBARDELLI FABRIZIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/01/2020

## SEZIONE PRIMA

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Cooperative sociali e loro consorzi - Imprese sociali - Qualifica ai sensi del d.lgs. n. 112 del 2017 - Conseguenze - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione.

*Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 112 art. 1 com. 4, Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 112 art. 14 com. 1, Legge 08/11/1991 num. 381 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 831 del 2018 Rv. 646851 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 29840 del 27/10/2023 (Rv. 669358 - 02)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

*P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*R. (TROILO GREGORIO) contro F. (BALESTRA LUIGI)*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 29/10/2019*

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Abusiva concessione di credito ad imprenditore in stato di difficoltà economico-finanziaria - Responsabilità del soggetto finanziatore - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

*L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18610 del 2021 Rv. 661819 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 29814 del 27/10/2023 (Rv. 669238 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:*

**REGGIANI ELEONORA.**

*T. (BELLONI SILVIA) contro C.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2022*

## SEZIONE PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016569/2021 66181301

Massime precedenti Conformi: N. 16569 del 2021 Rv. 661813 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023** (Rv. **669239 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.**

A. (VICARI ANDREA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2022

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Reclamo ex art. 18 legge fall. - Indicazione di prove e documenti - Omissione - Inammissibilità di produzioni successive - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, comma 2, n. 4, l.fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di un'interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, è stata cassata la decisione della corte d'appello che, nel rigettare il reclamo, non aveva autorizzato, in sede di udienza di discussione, il deposito di una relazione predisposta dalla reclamante, mentre aveva consentito il deposito da parte del curatore di scritti integranti di fatto una relazione contenente repliche a quella di cui la corte di merito aveva negato il deposito, così violando il principio del contraddittorio).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8769 del 2012 Rv. 623021 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9174 del 2012 Rv. 623040 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29840 del 27/10/2023** (Rv. **669358 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore: **ABETE LUIGI.**

P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

R. (TROILO GREGORIO) contro F. (BALESTRA LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 29/10/2019

081240 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE Abusiva concessione di credito - Legittimazione del curatore - Pregiudizio patrimoniale subito dalla società finanziata poi fallita - Sussistenza.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

*In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18610 del 2021 Rv. 661819 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 29952 del 27/10/2023 (Rv. 669240 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

E. (DI GIOVANNI JACOPO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012206/2020 65805202

*Massime precedenti Conformi:* N. 12206 del 2020 Rv. 658052 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 29999 del 30/10/2023 (Rv. 669361 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

F. (FISCON ROBERTO) contro H. (SMANIA KATIA CARLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 11/05/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito sorto dopo l'omologazione del concordato preventivo - Natura prededucibile - Limiti e condizioni - Fattispecie.

*In tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.fall., quale credito sorto "in occasione" della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che aveva riconosciuto la prededucibilità del credito di una società di leasing sul mero rilievo del dato cronologico relativo all'insorgenza del credito, senza accertare in concreto se lo stesso fosse, o meno, riferibile all'attività degli organi della procedura e quale rapporto di funzionalità avesse rispetto all'attività d'impresa del debitore).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20113 del 2016 Rv. 641864 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30054 del 30/10/2023** (Rv. **669362 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

H. (VANNI FRANCESCO) contro F. (RULLI MARIA GRAZIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/12/2016

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Art. 2467 c.c. - Nozione di finanziamento - Limitazione alla categoria dei contratti di credito - Esclusione - Rilascio di garanzie e forniture senza corrispettivo - Rilevanza.

*In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 3017 del 2019 Rv. 652548 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023** (Rv. **669359 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

F. (BERNARDI LUDOVICA) contro B. (BRIZZOLARI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/05/2017

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Impugnazione del rendiconto e rideterminazione del compenso - Nomina di un curatore speciale della procedura - Necessità - Omissione - Conseguenze.

*In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7070 del 2022 Rv. 664114 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29998 del 30/10/2023** (Rv. **669360 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

B. (FILIPPONI LUCA) contro F. (FISCON ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pegno prestato ex d.lgs. 170 del 2004 - Esenzione da revocatoria - Esclusione - Fondamento.

*Il d.lgs. n. 170 del 2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sul regime di revocabilità, ai sensi dell'art. 67 l.fall., dei contratti di garanzia finanziaria o di fornitura di essa stipulati nel c.d. periodo sospetto; ne consegue che l'incameramento della somma derivante dall'escussione della garanzia, anche se legittimamente conseguito in via autonoma dopo l'apertura della procedura concorsuale, resta travolto dalla dichiarazione di inefficacia della garanzia medesima.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 1, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 06/06/2002 num. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5049 del 2022 Rv. 663853 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30062 del 30/10/2023** (Rv. **669241 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

C. (ANTONUCCI VINCENZO) contro P. (IANNARELLI PASQUALE G.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/07/2021

074003 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA Convenzione ai sensi dell'art. 35, comma 8, l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione - Costi di esproprio aree destinate ad opere di urbanizzazione - Inclusione - Fondamento - Limiti.

*In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, comprende (indipendentemente dall'applicabilità delle successive disposizioni di cui all'art. 16 d.l. n. 786 del 1981, conv. con modif. nella l. n. 51 del 1982) anche i costi sostenuti dal comune per l'esproprio di aree non oggetto della concessione, ma destinate a contenere opere di urbanizzazione previste dal PEEP, atteso, sul piano letterale, che la norma fa riferimento ai costi o corrispettivi delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande a cura del comune e relative alle aree oggetto della concessione - tra i quali ben possono rientrare quelli sostenuti o sostenendi per l'esproprio delle aree su cui tali opere devono sorgere - e, sul piano logico, che non vi è ragione di escludere il concessionario di un determinato lotto dall'onere dei costi delle opere di urbanizzazione funzionali e relative all'edificabilità del suo lotto; fermo restando, peraltro, che il legame funzionale tra opere di urbanizzazione ed aree date in concessione costituisce giustificazione e limite dell'addebito dei costi, nel senso che al concessionario di una determinata area possono essere addebitati solo i costi relativi ad opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità dell'area assegnatagli, e non anche ad opere prive di tale carattere.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 8, Legge 26/02/1982 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 786 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 2706 del 2007 Rv. 596367 - 01

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 6928 del 2016 Rv. 639268 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023 (Rv. 669292 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

B. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Rigetta, GIUDICE DI PACE TORINO, 22/10/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento presso il CPR - Valutazione incidentale della legittimità del provvedimento espulsivo - Sussistenza - Onere del giudice di acquisire documenti diversi rispetto a quelli fondanti il trattenimento - Esclusione.

*In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 13741 del 2020 Rv. 658255 - 01, N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01, N. 18404 del 2023 Rv. 668301 - 01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 30365 del 31/10/2023 (Rv. 669293 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.**

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

O. (FACHILE SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Diritto autodeterminato - Conseguenze - Fattispecie in tema di tratta.

*La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura autodeterminata ed è individuata con la sola indicazione del relativo contenuto; ne consegue che l'eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte non assolve la funzione di specificazione della domanda, ma rileva ai soli fini della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, a fronte dell'emersione di indici sintomatici della tratta ai fini di prostituzione, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per novità della causa petendi, invece che esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria attraverso l'audizione della richiedente asilo).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 23883 del 2023 Rv. 668852 - 01, N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 01, N. 17448 del 2023 Rv. 668009 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 01, N. 41863 del 2021 Rv. 665624 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023 (Rv. 669187 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

B. (VEGLIO MAURIZIO) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 22/09/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento nel CPR in attesa dell'espulsione - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Convalida del trattenimento - Valutazione incidentale della legittimità del provvedimento espulsivo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all'asserita illegittimità del respingimento differito).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20034 del 2023 Rv. 668676 - 01, N. 5750 del 2017 Rv. 644175 - 01, N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01, N. 12592 del 2023 Rv. 668954 - 02, N. 18404 del 2023 Rv. 668301 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 30218 del 31/10/2023 (Rv. 669312 - 01)**

**Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

S. (CARDARELLI TIZIANA) contro R. (FERRAGUTO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2021

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico locale nella regione Lazio - Corrispettivo chilometrico integrato - Richiesta di integrazione e rivalutazione - Esclusione - Legittimità del tetto annuo e della decurtazione fissati dalla Regione Lazio ex artt. 30 e 42 della l.r. n. 30 del 1998.

*In tema di servizio di trasporto pubblico locale, non può essere accolta la richiesta di integrazione e rivalutazione del corrispettivo chilometrico integrato proposta nei confronti della regione Lazio*



## SEZIONE PRIMA

*e dei comuni interessati, in quanto correttamente i contratti di gestione del servizio compiono rinvio al tetto di spesa previsto per il finanziamento del trasporto pubblico urbano previsto da detta regione, rapportato al criterio della spesa storica, costituita dai costi standard utilizzati per l'anno di riferimento, compresa la relativa decurtazione del 25% dei contributi di esercizio fissati dall'ente regionale ex art. 30 della l.r. n. 30 del 1998 e art. 42 della l.r. n. 15 del 1998.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Lazio 16/05/1998 num. 30 art. 30, Legge Reg. Lazio 16/05/1998 num. 30 art. 24, Legge Reg. Lazio 18/05/1998 num. 15 art. 42, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 20

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14235 del 2020 Rv. 658195 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023 (Rv. 669291 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

*A. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.*

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 14/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Proroga del trattenimento dello straniero - Decisione del Giudice di pace - Mero richiamo alle motivazioni della questura - Motivazione apparente - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Sussistenza.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 6758 del 2022 Rv. 664061 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30177 del 31/10/2023 (Rv. 669290 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

*L. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.*

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 31/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento prefettizio di espulsione - Omessa notifica all'espellendo - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di espulsione del cittadino straniero dal territorio dello Stato, in caso di omessa notifica del decreto all'espellendo, il relativo provvedimento prefettizio è nullo, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 33507 del 2019 Rv. 656565 - 01, N. 24015 del 2020 Rv. 659526 - 02, N. 275 del 2006 Rv. 585651 - 01

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27772 del 02/10/2023** (Rv. **668992 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.**

C. (RUGGIERO PIERO) contro D. (MONTALDO ROBERTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/05/2018

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Unità immobiliare in regime di comunione legale tra coniugi - Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva in capo a ciascun coniuge separatamente - Sussistenza - Partecipazione all'assemblea - Mancata indicazione dei punti all'ordine del giorno - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1711 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 19435 del 2021 Rv. 663389 - 01, N. 21449 del 2010 Rv. 614730 - 01, N. 10865 del 2016 Rv. 639966 - 01, N. 21966 del 2017 Rv. 645431 - 02, N. 861 del 2016 Rv. 638671 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27863 del 03/10/2023** (Rv. **668994 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BERTUZZI MARIO.** Relatore: **BERTUZZI MARIO.**

C. (BARRECA GIUSEPPE) contro A. (RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2020

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Medicinali veterinari - Violazione di provvedimento amministrativo basato su accertamento tecnico scientifico - Sindacabilità da parte del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento di carattere generale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione basato esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità dalla correttezza ed esattezza delle conclusioni tecniche presupposte, con conseguente possibilità per il giudice di disapplicarlo, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell'accertamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva*

## SEZIONE SECONDA

*riconosciuto al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui il superamento di 5 ppb nelle urine dei bovini è indice di trattamento farmacologico, efficacia vincolante, solo per essere stato fatto proprio in un provvedimento amministrativo generale, escludendone, di conseguenza, la possibilità di disapplicazione, senza tener conto dell'assenza di univocità di tali conclusioni).*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 193 art. 69 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 27401 del 2022 Rv. 665695 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 27833 del 03/10/2023 (Rv. 668993 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

*V. (SAGRAMOSO GIOVANNI ALESSANDRO) contro C. (ERMETES MARIA LETIZIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/07/2019*

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 da parte del d.lgs. n. 72 del 2015 - Ambito di applicazione - Principio del favor rei - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di intermediazione finanziaria, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, ex art. 190 del d.lgs. n.58 del 1998 (T.U.F.), non hanno natura penale, stante l'assenza di una afflittività economica particolarmente spinta e della previsione di sanzioni accessorie e della confisca, di talché non può essere utilmente invocato, in assenza di una specifica previsione, il principio del favor rei al fine di applicare le modifiche alla parte V del d.lgs. n.58 del 1998 ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Legge 21/11/1989 num. 689 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13433 del 2016 Rv. 640354 - 01, N. 16323 del 2019 Rv. 654337 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 04/10/2023 (Rv. 669168 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**

*P. (OBINO SILVIA) contro A. (FRAU PIERGIORGIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/04/2018*

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Condomino negli edifici - Individuazione dei beni comuni - Bene separato ed autonomo - Natura condominiale - Condizioni.

*In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., l'estensione della proprietà condominiale ad un bene separato e autonomo rispetto alle restanti unità facenti parte dello stesso edificio o comprensorio, può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a farlo ricomprendere nella proprietà del condominio medesimo, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 1138

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 7917 del 2023 Rv. 667304 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023 (Rv. 669169 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)**

R. (SANTO RITA) contro U. (FEDERICO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2020

184002 USI CIVICI - ACCERTAMENTO Soggetti legittimati a partecipare al giudizio - Individuazione - Termine di decadenza ex art. 3 l. n. 1766 del 1927 - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

*Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit.*

*Riferimenti normativi:* Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6165 del 2007 Rv. 595528 - 01, N. 1870 del 2001 Rv. 543760 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 27989 del 04/10/2023 (Rv. 668995 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.**

L. (CHIARELLI FELICE) contro V. (MONTEROSSO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/04/2017

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Domanda giudiziale di restituzione dell'immobile - Inammissibilità - Effetto interruttivo del possesso ad usucapionem - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1158

*Massime precedenti Vedi:* N. 21929 del 2021 Rv. 662061 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 27984 del 04/10/2023 (Rv. 669007 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

G. (ANGELETTI SEBASTIANO) contro G. (PALERMO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/10/2017

## SEZIONE SECONDA

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Nozione - Accertamento - Criteri - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.

*In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva incluso in una quota assegnata alla condividente un fabbricato sprovvisto di autonomo accesso alla pubblica via, in ciò inibito dal terreno di proprietà del figlio convivente della condividente, in assenza di un titolo che ne legittimasse l'esercizio iure proprietatis o servitutis il passaggio, ritenendo sufficiente a superare la sussistenza dell'interclusione la convivenza tra i due autonomi proprietari).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 21612 del 2021 Rv. 662057 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01)**

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P. (PAJNO ANGELO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/02/2017

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domanda di un condomino per l'accertamento della natura condominiale di un bene - Eccezione di titolarità esclusivo di un condomino - Litisconsorzio degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Vedi: N. 30302 del 2022 Rv. 665975 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27986 del 04/10/2023** (Rv. **668986 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

V. (IANNUCILLI PASQUALE) contro V. (MAROTTA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2017

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Vendita di fondo destinato solo in parte all'attività agricola - Esercizio della prelazione con riferimento all'intero fondo - Esclusione - Conseguenze - Potere del proprietario di esigere l'estensione della prelazione all'intero fondo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico, ex art. 8, comma 2, della l. n. 590 del 1965, tale da comportare l'applicazione della relativa disciplina a quelle parti del terreno che abbiano destinazione edilizia, industriale o turistica. Ne deriva che, quando sia alienato un fondo destinato solo in parte a scopi agricoli, il coltivatore diretto potrà esercitare il suo diritto di prelazione o di riscatto alla sola parte del fondo che abbia tale destinazione, fermo restando il potere del proprietario di esigere che la prelazione e il riscatto si estendano all'intero fondo, ove le parti rimanenti divenissero, all'esito, relitti inutilizzabili.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 7, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6572 del 2013 Rv. 625389 - 01, N. 7183 del 2015 Rv. 635048 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023** (Rv. **669170 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

V. (LAPENNA MARIALAURA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

168400 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - PER SOPRAVVIVENZA DI FIGLI - IN GENERE Redazione di testamento in presenza di figli di cui era nota l'esistenza al de cuius - Successiva sopravvenienza di un altro figlio - Revocabilità del testamento, ex art. 687 c.c. - Esclusione - Fondamento.

*Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 687

Massime precedenti Conformi: N. 18893 del 2017 Rv. 645229 - 01

---



## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023** (Rv. **669170 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

V. (LAPENNA MARIALAURA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Testamento - Impugnazione per falsità - Beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare Litisconsorzio necessario - Estensione - Fondamento.

*In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4452 del 2016 Rv. 639106 - 01, N. 3323 del 2001 Rv. 544515 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023** (Rv. **669170 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

V. (LAPENNA MARIALAURA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio - Mancata ottemperanza - Estinzione del giudizio - Omessa eccezione di parte - Successiva integrazione del contraddittorio - Declaratoria di estinzione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

*Nel caso in cui, nel termine perentorio all'uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l'estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2015 Rv. 634999 - 01, N. 11361 del 1999 Rv. 530562 - 01, N. 5125 del 2000 Rv. 535873 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28202 del 06/10/2023** (Rv. **669171 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

M. (MOCCIARO GANDOLFO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/01/2017

185073 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - MIGLIORAMENTI Donazione della nuda proprietà di immobile - Riserva di usufrutto congiuntivo in favore del donante medesimo e del coniuge - Morte del coniuge - Conseguenze.

*Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 986, Cod. Civ. art. 985, Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 678, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 1014

Massime precedenti Vedi: N. 24108 del 2011 Rv. 620223 - 01, N. 18211 del 2020 Rv. 659167 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023** (Rv. **669173 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (PARRILLI EMANUELE) contro F. (INGENITO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2020

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Difetti imputabili all'originario proprietario pro indiviso dell'immobile - Costituzione del condominio - Esclusione della garanzia contrattuale ex art 1490 c.c. - Responsabilità del condominio - Sussistenza - Fondamento.

*Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1130 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2022 Rv. 663807 - 01, N. 3239 del 2017 Rv. 642495 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9449 del 2016 Rv. 639821 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28227 del 09/10/2023 (Rv. 669172 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.**

F. (SANTAROSSA STEFANO) contro R. (SICA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato in materia di contratti pubblici - Nomina di consulente tecnico - Liquidazione del compenso - Opponibilità ex art. 241 d.lgs. n. 163 de 2006, nella versione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - Sussistenza.

*In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l'ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell'art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* DM Grazia e Giustizia 30/05/2002, DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 CORTE COST.

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28292 del 09/10/2023 (Rv. 669009 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

C. (GRASSO BIAGIO) contro G.

Regola competenza

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Azione di rivendicazione di bene mobile - Foro generale delle persone fisiche o giuridiche - Operatività - Domanda connessa di risarcimento danni - Conseguenze.

*In tema di domanda di rivendica di un bene mobile (nella specie un dipinto), la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, che si estende anche alla domanda di risarcimento danni, in quanto domanda strettamente accessoria a quella di rivendica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6140 del 2004 Rv. 571595 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28221 del 09/10/2023 (Rv. 669008 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)**

S. (SPINA GIANNI) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 24/01/2017

## SEZIONE SECONDA

168002 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE  
Disposizione a favore di successibili non identificati - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento -  
Fattispecie.

*In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 462 com. 3, Cod. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 572 CORTE COST., Cod. Civ. art. 457 com. 2

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28262 del 09/10/2023 (Rv. 669176 - 01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

T. (FANTIGROSSI UMBERTO) contro C. (MANZI LUIGI)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/06/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Delibera affetta da vizi relativi al quorum o alla maggioranza - Impugnazione da parte del singolo condomino - Onere probatorio - Contenuto - Presenza di tabelle di proprietà o di gestione - Rilevanza - Esclusione.

*Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio. A tal'uopo non ha rilievo l'esistenza di una "tabella di proprietà" e di eventuali "tabelle di gestione", le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell'intero fabbricato e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28256 del 09/10/2023 (Rv. 669174 - 01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

I. (NUCCI COSTANZA) contro E. (NAPPI GIOVANNI)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2020

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Vendita di alloggi di edilizia agevolata - Contratto preliminare - Effetto traslativo subordinato alla approvazione della tabella di determinazione dei prezzi - Mancato rispetto del

## SEZIONE SECONDA

termine per la stipula del definitivo - Inadempimento del promittente venditore - Sussistenza - Esclusione.

*In tema di vendita di alloggi in regime di edilizia agevolata, la subordinazione dell'effetto traslativo alla definitiva approvazione comunale delle tariffe di determinazione dei prezzi di cessione, secondo le prescrizioni del contratto preliminare che ad esse rinviano, non costituisce inadempimento imputabile al promittente alienante.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1457

*Massime precedenti Vedi:* N. 26689 del 2020 Rv. 659721 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28257 del 09/10/2023 (Rv. 669175 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

G. (PEROGLIO ANTONELLO) contro C. (BRUYERE GABRIELE)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/07/2018

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto consuntivo - Validità della delibera - Contenuto e criteri di redazione del rendiconto - Indicazione intellegibile delle singole voci di spesa ed entrata - Necessità.

*Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 1370 del 2023 Rv. 666900 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28349 del 10/10/2023 (Rv. 669010 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

D. (LAMPARELLI RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Regola competenza

## SEZIONE SECONDA

103064 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE Avvocato - Dipendente di ente pubblico - Patrocinio dell'ente quale esecuzione del contratto di lavoro - Relativo compenso - Controversia - Competenza del giudice del lavoro - Ragioni.

*L'avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all'attività di difesa in giudizio svolta a favore di quest'ultimo in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, con conseguente competenza per materia del giudice del lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6326 del 2003 Rv. 562337 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28344 del 10/10/2023 (Rv. 669178 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. Rietta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/03/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Omesso aggiornamento del piano triennale di prevenzione alla corruzione - Art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv. con l. n. 114 del 2014 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative, l'omesso aggiornamento del piano triennale di prevenzione alla corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento non rientra nella previsione di cui all'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014 che, riferendosi alla diversa fattispecie dell'omessa adozione dei piani in essa menzionati, non può essere analogicamente applicato anche ad altre, differenti condotte di inadempimento agli obblighi posti a carico degli enti pubblici dalla legge in materia di anticorruzione, stante il principio di tipicità e tassatività che regola la materia degli illeciti amministrativi.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 19 com. 5 lett. B, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1914 num. 114, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 10 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 13336 del 2022 Rv. 664620 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28327 del 10/10/2023 (Rv. 669177 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

A. (CANI VINCENZO) contro S. (GUELI FRANCESCO)  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 18/10/2018

## SEZIONE SECONDA

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Liquidazione ex art. 18 d.m. n. 55 del 2014 (ratione temporis vigente) - Principio di onnicomprensività - Eccezione - Presupposti.

*Per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014 (anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 147 del 2022), il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma.*

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 19482 del 2018 Rv. 650096 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28324 del 10/10/2023 (Rv. 669374 - 01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **POLETTI DIANORA.** Relatore: **POLETTI DIANORA.**

M. (BANCHINI FRANCESCO) contro F. (PANGRAZI LIBERATI ALBERTO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2017

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale cd. funzionale - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

*Il collegamento cd. funzionale fra negozi postula un accertamento riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità sempreché sia condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, quindi considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell'operazione economica complessiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza d'appello che si era arrestata ad un'analisi formalistica e unidirezionale dei contratti oggetto di causa, rappresentati da un preliminare di permuta di un'area edificabile con appartamento da costruire a cui erano seguiti la compravendita dell'area e la stipula di un ulteriore preliminare di compravendita dell'unità immobiliare da edificare e, infine, una polizza assicurativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369

Massime precedenti Vedi: N. 20634 del 2018 Rv. 650200 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28393 del 11/10/2023 (Rv. 669011 - 01)**

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

G. (PINTO GIUSEPPE POMPEO) contro C.  
Cassa con rinvio, CONS.NAZ.PERITI INDUSTRIALI ROMA, 21/06/2018

135019 PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI Procedimento disciplinare - Sanzione irrogata a perito industriale a seguito di accertamenti in tema di dinamica di un sinistro stradale - Consiglio Nazionale periti industriali - Competenza - Sussistenza - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA

*Il Consiglio Nazionale periti industriali è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari a carico dei periti industriali, in conseguenza dell'attività professionale da essi svolta in tema di valutazione della dinamica dei sinistri stradali, atteso che i relativi accertamenti non sono attribuiti in via esclusiva ai periti assicurativi, sicché non può ritenersi che essa appartenga in via esclusiva alla Consap s.p.a., quale organismo di vigilanza nel settore assicurativo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 17/02/1992 num. 166, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 156, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 329, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 331, Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 11, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 19

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28605 del 13/10/2023 (Rv. 669189 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

*Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

*R. (GHELARDI ETTORE) contro T. (DIOTTI MARCELLA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/12/2017*

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento legale della comunione - Bene immobile fruttifero - Riconoscimento dei frutti - Decorrenza - Data di proposizione della domanda di scioglimento - Fondamento.

*In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 820

*Massime precedenti Vedi:* N. 9845 del 2012 Rv. 623196 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:*

**GIANNACCARI ROSSANA.**

*M. (FANTIN FABIO) contro A. (GALLETTI DANILO)*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 28/02/2018*

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.

*La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.*



## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Civ. art. 1292, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28094 del 2009 Rv. 610997 - 01, N. 32005 del 2021 Rv. 663218 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28536 del 13/10/2023 (Rv. 669179 - 01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. (PREZIOSI CLAUDIO) contro C. (PANUCCIO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/04/2019

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI Area situata in fascia di rispetto - Vincolo di inedificabilità - Possibile diverso utilizzo - Rilevanza - Conseguenze.

*In tema di divisione, ai fini della determinazione dei lotti, la sussistenza del vincolo di inedificabilità su un'area situata in fascia di rispetto non ne comporta l'azzeramento del relativo valore, ben potendo la stessa essere oggetto di altre possibili utilizzazioni alternative a servizio e per la miglior fruibilità della porzione edificabile residua, essendo indubbio che anche la disponibilità di un'area libera può accrescere il valore della porzione adiacente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 726, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 lett. F CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9631 del 2010 Rv. 612416 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28706 del 16/10/2023 (Rv. 669194 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

G. (DE ANGELIS MARCO) contro R.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 09/04/2021

042047 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI (RAPPRESENTANZA) - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) Imprenditore agricolo - Attività di vendita diretta su aree pubbliche di prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Comunicazione all'autorità comunale - Necessità - Iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza.

*L'attività di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda su aree pubbliche, posta in essere da persona che svolga attività di coltivazione di fondi di sua proprietà, non è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, bensì, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a previa comunicazione all'autorità comunale competente, irrilevante essendo la mancata iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese agricole ed ai coltivatori diretti, atteso che detta iscrizione opera, secondo il disposto dell'art. 2193 cod. civ., esclusivamente ai fini dell'opponibilità ai terzi dei fatti di cui è prevista l'iscrizione, ma non anche ai fini della riconducibilità di un determinato prodotto agricolo all'attività di coltivazione effettuata da un soggetto.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 4, Cod. Civ. art. 2193, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 3882 del 2012 Rv. 621415 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28694 del 16/10/2023 (Rv. 669191 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**S. (BRIZZOLARI MAURIZIO) contro C. (CIUTI DANIELE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/10/2017

173010 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Vendita di immobile con contestuale costituzione di servitù prediale a favore dell'immobile venduto e a carico di altro immobile di proprietà del venditore - Sufficienza della menzione della servitù nel quadro D della nota di trascrizione della compravendita - Esclusione - Necessità di un'autonoma nota di trascrizione - Sussistenza.

*Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/02/1985 num. 52 art. 17 com. 3, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 2665

*Massime precedenti Difformi:* N. 16853 del 2019 Rv. 654553 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**P. (PANARITI PAOLO) contro C. (MASSELLA MICHELE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/10/2018

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Concessione di sequestro giudiziario - Materia contemplata dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Introduzione del giudizio di merito nel termine ex art. 669-octies c.p.c. - Previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria - Necessità.

*La parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, comma 1, c.p.c., non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del d.lgs. n. 28 del 2010.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28

## SEZIONE SECONDA

art. 5 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 670

*Massime precedenti Vedi:* N. 22038 del 2023 Rv. 668560 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

V. (VARCARO GIOVANNI) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PARMA, 16/06/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009735/2020 65801301

*Massime precedenti Conformi:* N. 9735 del 2020 Rv. 658013 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 02)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

V. (VARCARO GIOVANNI) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PARMA, 16/06/2022

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO  
Provvedimento sulle spese - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 21756 del 2015 Rv. 636887 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

P. (PANARITI PAOLO) contro C. (MASSELLA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/10/2018

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura - Erronea pronuncia del giudice - Nullità della sentenza - Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione - Necessità - Conseguenze.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23539 del 2006 Rv. 592823 - 01, N. 25155 del 2020 Rv. 659412 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28781 del 17/10/2023 (Rv. 669193 - 01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

P. (AURELI BEATRICE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2021

254042 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001550/2018 64759601

*Massime precedenti Conformi:* N. 1550 del 2018 Rv. 647596 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28789 del 17/10/2023 (Rv. 669195 - 01)**

*Presidente:* **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

C. (ARNO' GAETANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 11/09/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Consulente nell'ambito di un procedimento di prevenzione - Compenso - Determinazione - Criteri - Valutazione unitaria dei beni o del patrimonio - Necessità.

*In tema di prestazioni professionali rese da un consulente nell'ambito di un procedimento di prevenzione, il compenso deve essere determinato con riferimento alla valutazione unitaria e globale del patrimonio e non alla somma dei singoli flussi monetari di entrata e di uscita che sono andati a comporre il patrimonio sequestrato.*

*Riferimenti normativi:* DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 4, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 27914 del 2018 Rv. 651176 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28792 del 17/10/2023** (Rv. **669196 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

U. (VACCA ELIA) contro C. (MONTALTO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/11/2018

009007 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE Beni di interesse storico-artistico - Appartenenti ad un ente pubblico - Usucapibilità - Esclusione - Provvedimento amministrativo di riconoscimento del valore culturale - Irrilevanza - Dismissione del bene dal demanio militare - Irrilevanza - Fondamento.

*Il bene immobile di interesse storico-artistico appartenente ad un ente pubblico, ancorché non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 1089 del 1939, è soggetto, ex artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico in quanto riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, senza che al riguardo rilevi la dismissione dal patrimonio militare, essendo la relativa normativa concorrente con quella del demanio culturale, con la conseguenza che il bene demaniale di interesse storico-artistico, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, che ha una mera efficacia dichiarativa, non può essere sottratto alla sua peculiare destinazione, né può essere oggetto di usucapione, a differenza delle cose di proprietà privata, che solo dal momento della notifica del vincolo sono assoggettate alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4 com. 1, Cod. Civ. art. 1158, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Costituzione art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 14105 del 2023 Rv. 667958 - 01, N. 6522 del 2003 Rv. 562456 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023** (Rv. **669274 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

V. (FABBI ALESSANDRO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2022

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali - Actio confessoria servitutis - Relativa domanda - Trascrizione - Omissione - Sentenza decisoria - Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso - Opponibilità - Esclusione - Legittimazione di detto acquirente - Alla opposizione di terzo ordinaria - Sussistenza.

*Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2653 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 5852 del 1991 Rv. 472333 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28880 del 18/10/2023 (Rv. 669197 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

C. (SABA GIANFRANCO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2022

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE  
Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso ad usucapionem - Esclusione - Fondamento.

*In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2650, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 88, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45

*Massime precedenti Conformi:* N. 15137 del 2021 Rv. 661356 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28957 del 18/10/2023 (Rv. 669276 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

R. (BENVENGA GIUSEPPE) contro C. (MATAFU' CARMELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/09/2018

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione ordinaria tra coniugi - Presunzione di uguaglianza delle quote - Maggiori esborsi in sede di acquisto sostenuti da un coniuge - Diritto di concorso del coniuge creditore nella divisione dell'immobile per una quota maggiore corrispondente al credito - Sussistenza.

*In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell'entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro dividendo rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 194 com. 1, Cod. Civ. art. 177, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2145 del 1967 Rv. 329287 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28962 del 18/10/2023 (Rv. 669277 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

G. (RICCIONI ALESSANDRO) contro M. (BRUNO DI CLARAFOND FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/11/2019

168162 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LASCITO ECCEDENTE LA PORZIONE DISPONIBILE (CAUTELA SOCINIANA) Legato in sostituzione di legittima - Legato di nuda proprietà di parte eccedente la disponibile - Differenze.

*Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 550 com. 2, Cod. Civ. art. 551

*Massime precedenti Vedi:* N. 2782 del 1970 Rv. 349271 - 01, N. 30082 del 2019 Rv. 656201 - 01, N. 511 del 1995 Rv. 489721 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28957 del 18/10/2023 (Rv. 669276 - 02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

R. (BENVENGA GIUSEPPE) contro C. (MATAFU' CARMELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/09/2018

046049 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - PRESUNZIONE DI EGUALIANZA (MISURA DELLA QUOTA) - IN GENERE Comunione de residuo - Non consumazione - Onere della prova sul coniuge che ne richiede la divisione - Sussistenza.

*In tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5652 del 2017 Rv. 643988 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023 (Rv. 669198 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

C. (CASTALDO ENRICO) contro D.

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 27/05/2022

## SEZIONE SECONDA

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Liquidazione del compenso dell'avvocato a carico del cliente - Criterio del petitum o del decisum - Art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri.

*In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l'effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18507 del 2018 Rv. 649591 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023 (Rv. 669275 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:*

**TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*B. (NATIVI FRANCO) contro B. (AVELLANO SILVIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2018*

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Successione ereditaria - Pagamento di debito ereditario, da parte del coerede, in misura superiore alla quota - Conseguenze - Diritto ad una quota maggiore - Esclusione - Possibilità di esperire azione di ripetizione o di chiedere agli altri coeredi l'imputazione alla propria quota della somma - Sussistenza - Effetti.

*In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725

*Massime precedenti Vedi:* N. 27086 del 2021 Rv. 662376 - 02, N. 3617 del 1987 Rv. 452563 - 01, N. 2574 del 1975 Rv. 376517 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29070 del 19/10/2023 (Rv. 669199 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

*E. (DE CRISTOFARO MARCO) contro C. (DI FRANZIA CLAUDIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2018*

046080 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE Assemblea condominiale - Legittimazione a partecipare - Immobile pignorato - Legittimazione del custode giudiziario - Condizioni.



## SEZIONE SECONDA

133016 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE In genere.

*In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 21858 del 2005 Rv. 586242 - 01, N. 23255 del 2021 Rv. 662073 - 01, N. 267 del 2011 Rv. 616272 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 (Rv. 669200 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**P. (PUGLIA SABRINA) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 21/11/2019

026034 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA' Patrocinio a spese dello Stato - Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex d.m. n. 55 del 2014 - Derogabilità da parte dei Protocolli d'intesa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese legali operata senza computare le attività defensionali svolte nella fase istruttoria, neutralizzate, in ossequio al Protocollo di intesa, dalla pronunzia di estinzione per prescrizione, così determinando un compenso sotto i minimi tariffari).*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 5, Costituzione art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 2527 del 2012 Rv. 621828 - 01, N. 10343 del 2020 Rv. 657887 - 01, N. 9815 del 2023 Rv. 667534 - 01, N. 9030 del 2023 Rv. 667535 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 23/10/2023 (Rv. 669201 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**I. (CHILLEMÌ FRANCESCO AURELIO) contro T.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 14/10/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Esclusione - Fattispecie.

## SEZIONE SECONDA

*La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull'allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull'aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l'inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata. (Nella specie alla mancata consegna finale del bene stesso si era giunti attraverso una fase intermedia in cui era stato consegnato un aliud pro alio, poi restituito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 01)**

*Presidente:* **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

*Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

*C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019*

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Iscrizione all'albo dei mediatori - Regime della legge n. 39 del 1989 - Requisito di validità del contratto di mediazione - Mancanza dell'iscrizione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Anche nel giudizio di appello - Sussistenza - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

*Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

*Massime precedenti Conformi:* N. 4019 del 2023 Rv. 666857 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 03)**

*Presidente:* **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

*Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

*C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019*

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione di documenti nuovi in appello - In seguito ad eccezione in senso lato della controparte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

## SEZIONE SECONDA

*Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (Rv. 669298 - 01)**

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

P. (MARTORELLI RENATO) contro P. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/09/2019

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Tasso usurario - Costo dell'assicurazione - Inclusione - Diversa indicazione nelle istruzioni della Banca d'Italia - Irrilevanza - Fondamento.

*Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongono al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644 com. 4, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13536 del 2023 Rv. 667658 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29427 del 24/10/2023 (Rv. 669202 - 01)**

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

D. (FASCIOTTI CRISTINA) contro R. (MAGGIORE ENRICO)  
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 04/03/2020

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE  
Sanzioni amministrative - Rispetto del principio di legalità e della riserva relativa di legge - Conseguenze - Assenza di fonte primaria (legislativa) di attribuzione del potere sanzionatorio e di fissazione dei criteri per il suo esercizio - Illegittimità della fonte secondaria che commina la sanzione - Potere di disapplicazione d'ufficio da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione delle regole della raccolta differenziata dei rifiuti.

*In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una fonte normativa secondaria, quest'ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha il potere di*

## SEZIONE SECONDA

*disapplicarla anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha disapplicato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, nella parte in cui, in assenza di fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio, introduceva una sanzione per la violazione dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore di condominio di custodire ed utilizzare in modo corretto i contenitori dei rifiuti loro assegnati).*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 25, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21

*Massime precedenti Vedi:* N. 19696 del 2022 Rv. 665002 - 01, N. 4962 del 2020 Rv. 657116 - 01, N. 26701 del 2020 Rv. 659687 - 01, N. 10893 del 2018 Rv. 648178 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 02)**

*Presidente:* **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

*Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

*C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019*

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Iscrizione all'albo dei mediatori – Regime della legge n. 39 del 1989 – Condizione di validità del contratto di mediazione – Accertamento da parte del giudice anche mediante il ricorso a prove presuntive – Possibilità – Condizioni.

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

*Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29450 del 24/10/2023 (Rv. 669204 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

*S. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro T.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2020*

187071 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITÀ PROMESSE Compravendita di beni mobili - Mancanza del certificato di qualità dovuto in base al contratto di vendita - Irrilevanza - Esclusione - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Possibilità di ritenere l'inadempimento di scarsa importanza ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa - Esclusione.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di compravendita di beni mobili, la mancanza del certificato di qualità, contrattualmente previsto, rileva, ex art. 1497 c.c., sotto il profilo del difetto delle qualità promesse e dà all'acquirente il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, dovendosi escludere che la mancanza della certificazione di qualità, ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa, possa essere ritenuta di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497

*Massime precedenti Vedi:* N. 22075 del 2023 Rv. 668561 - 01, N. 14895 del 2023 Rv. 667961 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29492 del 24/10/2023 (Rv. 669205 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

*C. (DI SALVO SETTIMIO) contro P. (SALVI MARIO SALVATORE)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2018

110039 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE Scogliera artificiale costruita dal concessionario del demanio marittimo - Scadenza della concessione - Acquisizione ipso iure della scogliera al demanio senza indennizzo - Differenza con le fattispecie di cui all'art. 42 cod. nav.

*In ipotesi di concessione di un bene del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., la scogliera artificiale costruita dal concessionario del demanio a protezione di un porto, al termine della concessione, viene acquisita ipso iure al demanio, se inamovibile, senza corresponsione di un indennizzo, che non può essere invocato neanche ai sensi dell'art. 42 cod. nav., norma che si riferisce a tre diverse ipotesi di opere realizzate dal concessionario in forza di concessioni revocate prima della scadenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Navig. art. 42, Cod. Navig. art. 49, Costituzione art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 22441 del 2009 Rv. 610616 - 01, N. 26655 del 2019 Rv. 655751 - 01, N. 3842 del 2017 Rv. 644438 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29428 del 24/10/2023 (Rv. 669203 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

*P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MAZZI MARIO)*  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 29/05/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Verbale di accertamento infrazione al codice della strada - Violazione per la quale è escluso il pagamento della sanzione in misura ridotta - Obbligo di menzione nel verbale del motivo per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di violazioni del codice della strada, deve escludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa con riguardo all'impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione.*

## SEZIONE SECONDA

*(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione prefettizia poiché il verbale di accertamento da essa presupposto, concernente una circolazione con patente sospesa, non conteneva l'espressa indicazione del motivo valevole ad escludere il pagamento della sanzione in misura ridotta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada Nuovo art. 200, Cod. Strada Nuovo art. 201, Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 383 com. 2)

*Massime precedenti Vedi:* N. 462 del 2016 Rv. 638212 - 01, N. 28724 del 2022 Rv. 665961 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

T. (CAPONNETTO VINCENZO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2019

138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE Giuramento decisorio - Presupposti di ammissibilità - Deferimento su qualità giuridiche - Esclusione - Giuramento sulla qualità di amministratore societario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234

*Massime precedenti Vedi:* N. 27086 del 2018 Rv. 651016 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29596 del 25/10/2023 (Rv. 669302 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

**P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (SANTILLI ENRICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2017

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024061/2022 66538701

*Massime precedenti Conformi:* N. 24061 del 2022 Rv. 665387 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29610 del 25/10/2023** (Rv. **669208 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

M. (BARRAVECCHIA GIANLUCA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/07/2018

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Richiesta implicita in caso di domanda di risoluzione del contratto o di domanda di condanna al risarcimento del danno - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di clausola penale, ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa prevista dalla clausola penale contrattualmente pattuita, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 10741 del 2008 Rv. 603041 - 01, N. 21398 del 2021 Rv. 662039 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29615 del 25/10/2023** (Rv. **669278 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

B. (POLATO PAOLO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2020

110024 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE Veicolo adibito al trasporto NCC - Confisca - Differenza tra attività svolta in assenza di autorizzazione e in violazione dell'autorizzazione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*L'art. 44 della l. r. Veneto n. 63 del 1993 sanziona con la confisca il veicolo destinato a noleggio con conducente, ove il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione, ovvero nel caso in cui il trasporto sia effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo, diversamente da quanto accade in caso di servizio esercitato in maniera difforme dall'autorizzazione o in violazione degli obblighi di legge, ipotesi per le quali resta esclusa la confisca obbligatoria del natante.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 com. 1 lett. B, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 com. 1 lett. C, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 7810 del 1990 Rv. 468547 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29605 del 25/10/2023** (Rv. **669207 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

I. (FIORENTINO GIUSEPPE) contro B. (BAJETTO FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/06/2018

## SEZIONE SECONDA

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE Dismissione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico - Accettazione dell'offerta in opzione da parte del conduttore contenente tutti gli elementi essenziali della compravendita - Valore - Contratto preliminare - Azione ex art. 2932 c.c. - Sussistenza.

*In tema di dismissione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico, l'accettazione dell'offerta in opzione da parte del conduttore - contenente tutti gli elementi essenziali della compravendita e, in particolare, la determinazione del prezzo - ha valore giuridico equipollente alla conclusione di un contratto preliminare, rispetto al quale, conseguentemente, è ammissibile l'azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza che faccia luogo del contratto definitivo alla cui stipula l'amministrazione offerente risulta obbligata, essendo al riguardo irrilevante una successiva modifica della qualifica dell'immobile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1331, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19281 del 2018 Rv. 649687 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29560 del 25/10/2023 (Rv. 669206 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

**P. (ALOISIO ROBERTO GIOVANNI) contro R.**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2022**

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile - Perdita del loro carattere - Declassificazione tacita - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

*I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell'uso per lunghissimo tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato patrimonio indisponibile l'area, inizialmente appartenuta all'ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 928, Cod. Civ. art. 1158

*Massime precedenti Vedi:* N. 19951 del 2023 Rv. 668147 - 01, N. 17427 del 2023 Rv. 668061 - 01, N. 19814 del 2020 Rv. 659136 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 29599 del 25/10/2023 (Rv. 669303 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

**P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

**D. (PATTARINI STEFANIA) contro G. (BALESTRA ALESSANDRO)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2018**

058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE Preliminare di compravendita di multiproprietà - d.lgs. n. 427 del 1998 - Requisiti minimi di determinatezza o



## SEZIONE SECONDA

di determinabilità del contratto - Rispetto dell'art. 1346 c.c. - Insufficienza - Necessità del rispetto degli artt. 2, 3 e 4 del detto decreto.

*Affinché un contratto preliminare di compravendita di multiproprietà o di godimento turnario di immobile soddisfi i requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto, non è sufficiente l'osservanza dell'art. 1346 c.c., essendo piuttosto necessario che ad essa si accompagni il rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 427 del 1998, ove applicabili ratione temporis.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Decreto Legisl. 09/11/1998 num. 427 art. 2, Decreto Legisl. 09/11/1998 num. 427 art. 3, Decreto Legisl. 09/11/1998 num. 427 art. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 6750 del 2018 Rv. 647857 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29615 del 25/10/2023 (Rv. 669278 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

B. (POLATO PAOLO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2020

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Circolazione nella laguna di Venezia - Controllo da parte del Comune di Venezia della sussistenza della autorizzazione al servizio di trasporto NCC - Legittimazione anche nel caso di autorizzazione rilasciata da altri Comuni - Sussistenza.

*In tema di navigazione all'interno della laguna di Venezia, le autorità del Comune di Venezia sono competenti a controllare la validità delle autorizzazioni al servizio di trasporto NCC (noleggio con conducente) rilasciate dai comuni limitrofi.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5 com. 5, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 com. 1 lett. A, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 39, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 8

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29555 del 25/10/2023 (Rv. 669300 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

F. (D'AMATO FABIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/02/2021

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù di passaggio - Usucapione - Presupposti - Opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - Nozione.

*Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1027

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 11834 del 2021 Rv. 661174 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29575 del 25/10/2023 (Rv. 669301 - 01)**

**Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

G. (GALASSO LEONORA) contro A. (MASINI DARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 26/06/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Domanda per la liquidazione degli onorari di avvocato - Giudizio svoltosi davanti ad un ufficio giudiziario italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19571 del 2023 Rv. 668221 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 02)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore:**

**TRAPUZZANO CESARE.**

T. (CAPONNETTO VINCENZO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2019

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO Giuramento decisorio - Formulazione dei capitoli - Decisività - Requisito - Formulazione in senso favorevole al soggetto cui è stato deferito.

*I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234

*Massime precedenti Vedi:* N. 9831 del 2014 Rv. 631124 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29725 del 26/10/2023** (Rv. **669209 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

E. (DAMADEI MICHELA) contro C. (GATTAMELATA STEFANO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VENEZIA, 09/01/2020

110024 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE Navigazione nella laguna di Venezia - Limitazione della circolazione nella ZTL del Canal Grande solo ai NCC autorizzati da un Comune diverso da Venezia - Illegittimità per eccesso di potere della ordinanza - Fondamento.

*In tema di navigazione nella laguna di Venezia, è illegittima per eccesso di potere l'ordinanza comunale che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), preveda una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ZTL istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagunare, limitando solo a questi ultimi l'ingresso nelle acque della ZTL cittadina, in quanto crea una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni.*

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1992 num. 21 art. 4, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5 bis, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17541 del 2023 Rv. 668077 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29727 del 26/10/2023** (Rv. **669210 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

K. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (RIZZO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/11/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione dei NCC nelle zone a traffico limitato - Fatto realizzatosi quando il d.l. n. 207 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 14 del 2009, era sospeso - Libera transitabilità - Esclusione - Coordinamento del comma 3 dell'art. 11 l. n. 21 del 1992 con il comma 1 dello stesso articolo - Verifica della esistenza di regolamenti comunali che ponevano limitazioni alla circolazione dei NCC in ZTL - Necessità.

*In tema di noleggio con conducente, la circolazione nelle zone a traffico illimitato nel periodo in cui l'applicazione del d.l. n. 5 del 2009, conv. con modif. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, era sospesa, non era libera, giacché i commi 1 e 3 dell'art. 11 della l. n. 21 del 1992 dovevano ritenersi vigenti al tempo della indicata sospensione, sicché non era riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, rinviando la legge per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 art. 9 com. 3, Legge 27/02/2017 num. 19 CORTE COST., Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5 bis, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 29 com. 1, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Legge 09/04/2009 num. 33, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5

Massime precedenti Vedi: N. 24942 del 2008 Rv. 605036 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29729 del 26/10/2023** (Rv. **669211 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.**

P. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/05/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative pecuniarie – Riscossione esattoriale - Impugnazione dell'estratto di ruolo sulla base della dedotta invalidità della notifica – Inammissibilità per carenza di interesse – Limiti.

*Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10595 del 2023 Rv. 667420 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29738 del 26/10/2023** (Rv. **669212 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.**

P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

M. (MOSCATELLO NICOLA) contro C. (LABELLARTE ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 04/04/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Verbale di accertamento infrazione codice della strada – Ricorso al Prefetto – Acquisizione da parte del verbale della qualità di titolo esecutivo – In seguito al provvedimento espresso del prefetto che dichiara la tardività del ricorso amministrativo – Esclusione – In seguito alla mancata opposizione dinanzi al Prefetto nel termine perentorio previsto dalla legge – Sopravvenienza del provvedimento prefettizio che erroneamente dichiara l'inammissibilità per tardività del ricorso amministrativo – Rimedi – Opposizioni esecutive.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiara la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e*

## SEZIONE SECONDA

*617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 24702 del 2020 Rv. 659766 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29806 del 27/10/2023 (Rv. 669305 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

**M. (SCAFARELLI FEDERICA) contro T. (FISCHER MARTIN)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/10/2018

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Sistema tavolare - Acquisto della proprietà e degli altri diritti reali - Condizioni.

*Nel sistema tavolare, la proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili si acquistano esclusivamente con l'iscrizione di un titolo idoneo nel libro fondiario, in quanto il consenso legittimamente manifestato dalle parti contraenti è un requisito necessario, ma non sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 1, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 25491 del 2008 Rv. 605213 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4970 del 2010 Rv. 611625 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

**R. (BORATTO ROBERTA) contro R. (PALATIELLO LIDIA MARIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2019

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Successioni mortis causa - Patrimonio relitto insufficiente per il soddisfacimento dei diritti del legittimario - Azione di riduzione - Funzione integrativa del contenuto della quota spettantegli per legge - Conseguente concorso tra successione legittima e necessaria - Conseguenze - Azione di simulazione dell'atto di disposizione del de cuius - Applicabilità delle agevolazione probatorie ex art. 1417 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

*In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella*

## SEZIONE SECONDA

*necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417

*Massime precedenti Vedi:* N. 8215 del 2013 Rv. 625756 - 01, N. 16535 del 2020 Rv. 658294 - 01, N. 19912 del 2014 Rv. 632718 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29925 del 27/10/2023 (Rv. 669218 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

L. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del cittadino straniero proveniente da Stati non appartenenti all'Unione Europea - Attestazione dei redditi prodotti all'estero - Produzione dell'autocertificazione - Presupposto - Impossibilità di procurarsi la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero - Nozione.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata dall'istanza per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 94 com. 2 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 32766 del 2021 Rv. 662837 - 01, N. 23133 del 2021 Rv. 662071 - 01, N. 24928 del 2022 Rv. 665576 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29841 del 27/10/2023 (Rv. 669279 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

Z. (DI LAURO ROBERTO) contro L. (LOMBARDI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 04/10/2019

## SEZIONE SECONDA

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Successioni mortis causa - Provvedimenti di volontaria giurisdizione - Decreto che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente ed approva il rendiconto del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l'ipotesi di controversia sulle spese della procedura.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 457, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3942 del 1994 Rv. 486355 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29891 del 27/10/2023** (Rv. **669309 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (FAENZA EMILIO) contro C. (FACCHINETTI PULAZZINI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/07/2019

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Atto di disposizione del de cuius nei confronti di terzo o dell'erede - Parziale pretermissione del legittimario - Azione di riduzione verso il terzo e verso l'erede - Accettazione beneficiata - Necessità solo nel primo caso - Conseguenze - Aggredibilità del patrimonio dell'erede in caso di donazioni non coeve o coeve - Limiti.

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE In genere.

*In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 20971 del 2018 Rv. 650027 - 01, N. 4400 del 2011 Rv. 616717 - 01, N. 22632 del 2013 Rv. 627890 - 01

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023** (Rv. **669308 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

L. (STASI CARLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MATERA, 03/10/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. - Spese - A carico del richiedente - Regolazione globale con la sentenza che definisce il merito - Necessità.

*Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9735 del 2020 Rv. 658013 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29880 del 27/10/2023** (Rv. **669217 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SGARBI PIETRO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 27/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento di espulsione di cittadino extracomunitario - Giudizio di opposizione - Ammissione ex lege al gratuito patrocinio dello straniero - Applicazione del complesso delle regole in tema di gratuito patrocinio - Conseguenza - Dimidiazione del compenso riconosciuto all'avvocato ex art. 130 TUSG - Necessità.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 142 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 24102 del 2022 Rv. 665406 - 01, N. 4759 del 2022 Rv. 663971 - 01, N. 9808 del 2013 Rv. 626252 - 01, N. 30069 del 2017 Rv. 646605 - 01

---



## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023** (Rv. **669216 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

F. (D'AMMANDO MAURIZIO) contro F. (LUCATTELLI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/05/2018

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Carattere chiuso - Proposizione di domanda di accertamento del trasferimento della proprietà - Novità rispetto alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. svolta nel giudizio sfociato nella sentenza cassata - Sussistenza - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.

*Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 28385 del 2017 Rv. 646529 - 01, N. 6729 del 2022 Rv. 664175 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29828 del 27/10/2023** (Rv. **669307 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

A. (PUCA DOMENICO) contro C. (DI MEGLIO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/07/2018

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Contratti degli enti locali - Rispetto dell'art. 191 TUEL - Indicazione del capitolo di bilancio previsionale da impegnare - Sufficienza - Esclusione - Specifica attestazione di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario - Necessità - Fondamento.

*Per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 153 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 33768 del 2019 Rv. 656627 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023** (Rv. **669221 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P. (MADEDDU IRENE) contro C. (MORETTE EDOARDO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SASSARI, 28/09/2021

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Apparecchiature di misurazione della velocità - Verifica di funzionalità - Taratura - Differenze - Conseguenze.

*In tema di sanzioni amministrative, il superamento del collaudo da parte delle apparecchiature di misurazione della velocità, nonché l'esito positivo delle verifiche di funzionalità effettuate sullo stesso, non hanno la stessa finalità della taratura, di talché ove quest'ultima risulti comunque omessa o non periodicamente effettuata la sanzione ex art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 deve ritenersi illegittima.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decr. Minist. min. ITR 13/06/2017 num. 282

Massime precedenti Vedi: N. 6579 del 2023 Rv. 667010 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30044 del 30/10/2023** (Rv. **669220 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

L. (LONGARINI MASSIMO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/03/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediatore iscritto al relativo albo - Successiva iscrizione ad altro albo professionale - Perdita del diritto alla provvigione - Esclusione.

*Il diritto del mediatore iscritto nel relativo ruolo professionale alla provvigione non viene meno per il fatto che egli si sia successivamente iscritto anche ad un altro albo professionale, in quanto, sebbene l'art. 5, comma primo, lett. e) della l. n. 39 del 1989 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) abbia dichiarato incompatibile l'iscrizione in altri albi con l'attività di mediatore, tale incompatibilità rileva solo come causa di cancellazione dal ruolo dei mediatori e non come causa di nullità del contratto di mediazione concluso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 5 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 7759 del 2005 Rv. 582381 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30141 del 30/10/2023** (Rv. **669222 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (BARRECA GIUSEPPE) contro G. (BRUTTI GIULIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 01/02/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada - Violazione commessa su strada extraurbana secondaria - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Erronea inclusione di una strada non rientrante tra quelle di cui all'art. 2, commi 2 e 3, codice della strada - Disapplicazione - Onere probatorio.

## SEZIONE SECONDA

*Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 com. 9, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 5532 del 2017 Rv. 643170 - 01, N. 22627 del 2023 Rv. 668568 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30038 del 30/10/2023 (Rv. 669219 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

C. (PARISE GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Esclusione - Perfezionamento della notifica - Rilevanza.

133063 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DELL'ATTORE In genere.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18203 del 2008 Rv. 605011 - 01, N. 4020 del 2017 Rv. 644440 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30270 del 31/10/2023 (Rv. 669225 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

T. (NATOLI ROBERTO) contro C. (ZOPPINI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2017

133063 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DELL'ATTORE Tardiva costituzione dell'attore - Pluralità di convenuti - Costituzione di uno dei convenuti - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione.

## SEZIONE SECONDA

*In caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3626 del 2014 Rv. 629432 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.**

**C. (CONTI CLAUDIO) contro A. (TODINI CRISTIAN)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2022

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Condizioni - Sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito - Necessità di un espresso accordo delle parti sulla fondatezza delle pretese originarie - Insussistenza - Effetti - Regolamentazione delle spese - Soccombenza virtuale.

*La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

*Massime precedenti Vedi:* N. 19568 del 2017 Rv. 645279 - 01, N. 10553 del 2009 Rv. 607814 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30221 del 31/10/2023 (Rv. 669223 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

**C. (BERTELLO UGO) contro T. (BASSINO VITTORIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/02/2019

168259 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - IN GENERE Testamento pubblico - Ricevimento delle disposizioni testamentarie e confezionamento della scheda - Contestualità - Necessità - Esclusione - Scheda predisposta dal notaio - Nuova manifestazione di volontà del testatore innanzi i testimoni - Necessità - Fattispecie.

168265 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - FORMALITA' - LETTURA AL TESTATORE E TESTIMONI In genere.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, essendo rimasto accertato che, prima della redazione della scheda testamentaria da parte della notaia, vi era stata un'interlocuzione con la testatrice, la cui mutata volontà, rispetto alla fase precedente, era stata poi documentata nel verbale di redazione del testamento pubblico).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 1649 del 2017 Rv. 642475 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30237 del 31/10/2023 (Rv. 669224 - 01)**

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

D. (DI MATTIA SALVATORE) contro B. (BETTIOL STEFANO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2017

168251 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Alterazione della scheda testamentaria - Modifica ad opera di terzi - Conseguenze - Fattispecie.

*Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data apposta da un terzo integrasse una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l'erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 27414 del 2018 Rv. 650939 - 01

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 27707 del 02/10/2023 (Rv. 669105 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.**

**Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (CAFORIO GIUSEPPE) contro C. (BUONAFEDE ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/09/2019

013023 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI  
Contratto munito di clausola compromissoria - Transazione in ordine alle relative obbligazioni -  
Controversie relative alla transazione - Competenza arbitrale - Esclusione - Fondamento.

*La clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

*Massime precedenti Conformi:* N. 26046 del 2010 Rv. 615615 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24060 del 2023 Rv. 668643 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 27892 del 03/10/2023 (Rv. 669111 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.**

**Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

C. (SAPONARO VITTORIO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 30/06/2020

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN  
GENERE Sinistro stradale - Credito risarcitorio - Cedibilità - Struttura consortile del cessionario -  
Ammissibilità - Legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto - Sussistenza -  
Fondamento.

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN  
GENERE In genere.

*La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149 bis, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 122

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 8869 del 2021 Rv. 660995 - 01, N. 22726 del 2019 Rv. 655087 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 27910 del 03/10/2023 (Rv. 669106 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

T. (CAMMARANO GAETANO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2020

104006 LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Legittimazione a concedere il bene in locazione - Presupposti - Disponibilità del bene - Sufficienza - Titolarità del diritto di proprietà in capo al locatore - Rilevanza - Casistica.

*Ai fini della legittimazione a concedere un bene in locazione è sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, sulla base di un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento, di modo che il conduttore non può opporre al locatore la mancanza di titolarità di un diritto reale sulla cosa per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, rilevando la suddetta titolarità solo allorquando si controverta degli effetti del medesimo nei rapporti interni tra le parti, come nel caso in cui vi sia controversia fra il locatore e il terzo che si affermi proprietario dell'immobile e si debba decidere dei conseguenti effetti sul rapporto locativo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141

*Massime precedenti Vedi:* N. 27021 del 2016 Rv. 642343 - 01, N. 22346 del 2014 Rv. 633069 - 01, N. 17030 del 2015 Rv. 636327 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023 (Rv. 669107 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

F. (CORVASCE ANTONIO) contro G.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Intimato non costituito - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis,*



## SEZIONE TERZA

*comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

*Massime precedenti Vedi:* N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28126 del 05/10/2023 (Rv. 669115 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

R. (SERRA MARCO) contro G. (GELLI PAOLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2022

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Dichiarazione testimoniale formalizzata in epoca successiva alla decisione - Idoneità ai fini revocatori ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*Il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l'impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come preconstituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 3591 del 2017 Rv. 643102 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28139 del 05/10/2023 (Rv. 669123 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

G. (BOGNANNI GIUSEPPE) contro C. (AIOLFI DORIANO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/2021

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Minore in affidamento eterofamiliare - Responsabilità da contatto sociale del Comune affidante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10516 del 2017 Rv. 644014 - 01, N. 24071 del 2017 Rv. 645832 - 01, N. 29711 del 2020 Rv. 660023 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1567 del 2023 Rv. 666882 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.**

E. (SALVEMINI PASQUALE) contro R. (VALLA GIACOMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Modifica del capo relativo alle spese - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

*La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Vedi:* N. 27606 del 2019 Rv. 655640 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28160 del 06/10/2023 (Rv. 669118 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.**

C. (PERRELLI PAOLO) contro C. (COSTANZO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2018

058004 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITA' Contratto di cessione della disponibilità di un'area da destinarsi a discarica - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

*Il contratto di cessione al Comune di un terreno da destinare a discarica di rifiuti integra un contratto atipico, il cui contenuto dev'essere ricostruito attraverso l'interpretazione della concreta volontà delle parti, anche in relazione alla determinazione della relativa durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo a un contratto che prevedeva l'esecuzione di opere di bonifica da parte del conduttore anche dopo la chiusura della discarica, aveva escluso che sulla previsione convenzionale del termine di durata annuale dovesse prevalere la disciplina imperativa di cui all'art. 42 della l. n. 392 del 1978, alla cui*

## SEZIONE TERZA

*stregua la rinnovazione del contratto, di anno in anno, dopo i primi sei ne avrebbe comportato l'automatica rinnovazione per un ulteriore sessennio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7557 del 2011 Rv. 617751 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**

*Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

T. (D'ADDESIO ANGELO) contro R. (BOCCACINO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2020

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Nozione ampia di credito - Conseguenze in tema di onere della prova del fatto costitutivo dello stesso - Idoneità di un assegno bancario ad esplicitare tale efficacia probatoria - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 23208 del 2016 Rv. 642978 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10710 del 2016 Rv. 639852 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 (Rv. 669117 - 01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**

*Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. (PRATELLI MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/05/2020

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Scrittura privata non autenticata – Mancanza di data certa – Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato – Configurabilità – Conseguenze.

## SEZIONE TERZA

*La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2704 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 3404 del 2015 Rv. 634734 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4213 del 2013 Rv. 625119 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

C. (SANSONETTI GIANLUCA) contro C. (MASI LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G , Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 4177 del 2008 Rv. 601881 - 01, N. 1502 del 1994 Rv. 485335 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023 (Rv. 669112 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

C. (FIERRO MAURO) contro S. (ASTORRI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/04/2020

099044 IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA TRA IMPRENDITORI Scritture contabili - Valutazione del giudice - Prova presuntiva a favore dell'imprenditore che le ha prodotte - Ammissibilità - Fattispecie.

*Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre*

## SEZIONE TERZA

dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari vevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la legittimità del recesso della società conduttrice da un contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392 del 1978, sulla base delle risultanze dei bilanci e delle relazioni prodotte in giudizio dalla stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9968 del 2016 Rv. 639753 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28228 del 09/10/2023** (Rv. **668943 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

A. (DE GIOSA FERDINANDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/10/2019

099010 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO Responsabilità solidale ex art. 5 l. n. 135 del 1977 - Condizioni - Nave non italiana - Nave facente capo ad armatore italiano iscritta in un registro navale straniero - Inclusione.

La responsabilità solidale del raccomandatario per le obbligazioni portuali assunte per suo tramite dall'armatore, prevista dall'art. 5 della l. n. 135 del 1977, sussiste a condizione che la nave non sia italiana e, quindi, anche quando faccia capo ad un armatore italiano ma sia iscritta in un registro navale straniero.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 4, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10821 del 2010 Rv. 612791 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28251 del 09/10/2023** (Rv. **669047 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

T. (ZAMBELLI MARCO) contro Z. (CILIBERTI GIUSEPPE)  
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/09/2020

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 37434 del 2022 Rv. 666508 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023 (Rv. 669316 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA.**

**Relatore: GORGONI MARILENA.**

A. (BRUNETTI MASSIMO) contro F. (DE SANTIS FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 03/02/2021

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall - Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Natura derivata - Identità di presupposti - Eventus damni - Onere della prova - Riparto.

*La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901

*Massime precedenti Vedi:* N. 9565 del 2018 Rv. 648449 - 01, N. 19515 del 2019 Rv. 654441 - 01, N. 18607 del 2003 Rv. 568665 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

M. (PETRONE MARCO) contro C. (GRISOLIA CARMINE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/07/2021

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.

*L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 25861 del 2020 Rv. 659783 - 01, N. 13735 del 2023 Rv. 667910 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28301 del 09/10/2023 (Rv. 669013 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**S. (MIGLIETTA STEFANO) contro R. (VIGNERI MIRIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/06/2021

035002 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - IN GENERE Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità - D.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. in l. n. 31 del 1991 - Revoca - Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 per la restituzione - Opposizione - Previa impugnazione del provvedimento di revoca - Necessità - Esclusione - Ragioni.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

*Ai fini della proposizione di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a., ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per la restituzione delle somme pagate a titolo di contributo per i danni cagionati dalla siccità, in base all'art. 10 del d.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 1991, non è necessaria la previa impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca su cui quella ingiunzione si fonda, posto che, avendo la lite ad oggetto l'esistenza (o meno) d'un diritto soggettivo di credito, spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa e, se del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 10, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3843 del 2023 Rv. 666803 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5811 del 1985 Rv. 442998 - 01, N. 27466 del 2016 Rv. 641816 - 01, N. 12727 del 2005 Rv. 581185 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del 09/10/2023 (Rv. 669063 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

**T. (BENINCASA MAURIZIO) contro V. (GALASSO MERCEDES)**

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO, 25/09/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni - Risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale - Condizioni - Previsione normativa di un indennizzo - Inidoneità ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Fattispecie.

174199 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE In genere.

*In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e*

## SEZIONE TERZA

*generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 23/10/2007 num. 1371 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 23/10/2007 num. 1371 art. 18

*Massime precedenti Vedi:* N. 7754 del 2020 Rv. 657508 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28319 del 10/10/2023 (Rv. 669317 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

D. (CANCELLI EMILIO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASSINO, 27/07/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Svolgimento fase sommaria - Instaurazione della fase di merito con iscrizione a ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione sull'erroneo presupposto del mancato svolgimento della fase sommaria - Natura - Conseguenze.

*Il provvedimento con cui il giudice del merito di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. disponga erroneamente la rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, già regolarmente svoltasi, costituisce un atto meramente interno, preparatorio e organizzativo, insuscettibile opposizione; ne consegue che la parte o il giudice dell'esecuzione possono richiedere al presidente del tribunale di stabilire la definitiva assegnazione dell'affare, la quale, una volta disposta, onera il giudice incaricato di trattare la controversia nelle corrette forme, definendo il procedimento secondo la sua effettiva natura e l'oggetto, previa esatta qualificazione e idoneo inquadramento della domanda proposta (eventualmente, anche in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell'ufficio ai fini dell'assegnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 10898 del 2023 Rv. 667592 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28418 del 11/10/2023 (Rv. 668946 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.**

L. (POLIZZI PAOLOALBERTO) contro S. (ALESSI GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/09/2020

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE Danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi - Risarcibilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.



## SEZIONE TERZA

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE In genere.

*Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 16541 del 2012 Rv. 623761 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28425 del 11/10/2023** (Rv. **669014 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

M. (FEROLETO ANTONIO) contro O. (MANNO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Appello - Nullità della notifica della sentenza impugnata - Rilievo officioso - Necessità - Eccezioni.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

*Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19714 del 2017 Rv. 645356 - 02

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28427 del 11/10/2023** (Rv. **669012 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

N. (BAGALINI OTELLO) contro U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 15/02/2021

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Mandato rilasciato da più parti allo stesso difensore - Conflitto d'interessi - Nullità del secondo mandato - Applicabilità ad ipotesi di costituzione in giudizi diversi - Sussistenza - Fattispecie.

*Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato*

## SEZIONE TERZA

*difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 1550 del 2011 Rv. 616322 - 01, N. 7363 del 2018 Rv. 648113 - 01, N. 26769 del 2023 Rv. 668754 - 01, N. 11780 del 1993 Rv. 484520 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:*

**DELL'UTRI MARCO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*F. (ANCORA LUCIANO) contro R. (LECCESE MASSIMO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/07/2021*

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI  
In genere.

*Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 20345 del 2023 Rv. 668180 - 02, N. 18795 del 2021 Rv. 661913 - 01, N. 12929 del 2007 Rv. 597309 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28428 del 11/10/2023 (Rv. 669018 - 01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:*

**MOSCARINI ANNA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

*V. (VIGNATI RAFFAELLA) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2019*

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale di applicazione della pena emessa ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI In genere.

*La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

*Massime precedenti Difformi:* N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30328 del 2017 Rv. 646556 - 01, N. 18363 del 2017 Rv. 645367 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28374 del 11/10/2023 (Rv. 669064 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.**

**C. (LAZZARI GIULIANO) contro D. (BIASONE CARLO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA**

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Diritto di prelazione esercitato dal proprietario confinante - Requisiti - Qualifica di coltivatore diretto - Esercizio in concreto di tale attività sul fondo finitimo - Necessità - Fondamento - Prova - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

*Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1712 del 2010 Rv. 611117 - 01, N. 123 del 2020 Rv. 656448 - 02

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28410 del 11/10/2023** (Rv. **668945 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

G. (AUGERI ERASMO) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2021

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Nelle ipotesi previste dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 - Limite del massimale - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio del limite - Sussistenza - Riferimento alla tabella vigente all'epoca del danno - Necessità.

*In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo, per l'appunto, a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 7247 del 2006 Rv. 587988 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16148 del 2019 Rv. 654316 - 01, N. 16899 del 2023 Rv. 667848 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28413 del 11/10/2023** (Rv. **669065 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

F. (BATTOCLETTI RINO) contro B. (MIZZAU ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/12/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall'art. 8 della l.n. 590 del 1965 - Nullità dell'acquisto - Legittimazione in ordine alla relativa azione - Individuazione.

*L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24530 del 2008 Rv. 604735 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17958 del 2021 Rv. 661640 - 01, N. 11375 del 2010 Rv. 613349 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28425 del 11/10/2023** (Rv. **669014 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

M. (FEROLETO ANTONIO) contro O. (MANNO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione tardiva del cd. contumace involontario - Ammissibilità - Condizioni - Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Fattispecie.

*Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 2817 del 2009 Rv. 606613 - 01, N. 3091 del 1982 Rv. 421023 - 01, N. 19574 del 2015 Rv. 637215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28415 del 11/10/2023** (Rv. **669066 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

M. (DA PASSANO FILIPPO) contro R. (AGAMENNONE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2018

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Onere della prova - A carico del riscattante - Ammissibilità di ogni mezzo di prova - Sussistenza.

*In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6247 del 2015 Rv. 635555 - 01

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 12517 del 2016 Rv. 640279 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28461 del 12/10/2023 (Rv. 668949 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

T. (GADOTTI VERENA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 26/07/2021

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Mancato deposito del prezzo - Conseguenze - Pronunzia di perdita della cauzione a titolo di multa - Potere discrezionale - Esclusione - Effetto automatico - Sussistenza.

*In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronunzia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 587

*Massime precedenti Vedi:* N. 29732 del 2019 Rv. 655843 - 01, N. 5506 del 2003 Rv. 561973 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28513 del 12/10/2023 (Rv. 668950 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

D. (GIORDANO ANTONIO) contro I. (CARDAROPOLI SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 07/12/2021

156009 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO Domicilio eletto in sede contrattuale - Carattere non esclusivo - Condizioni - Fattispecie.

*L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

*Massime precedenti Conformi:* N. 25731 del 2015 Rv. 638069 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27995 del 2022 Rv. 665699 - 01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

D. (MARCHIONNE LANFRANCO) contro P. (MENGHINI STEFANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/01/2020

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Comparsa d'intervento contenente domanda nuova nei confronti del contumace - Notificazione - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE In genere.

*Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9527 del 2018 Rv. 648089 - 02, N. 5907 del 2006 Rv. 591130 - 01, N. 17328 del 2015 Rv. 636226 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

R. (NICOSIA GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/10/2020

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Natura di prerequisite "immanente" allo scopo della norma - Fondamento - Conseguenze - Art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 122 del 2016 - Valenza non innovativa.

*In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha natura di prerequisite immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 28820 del 2019 Rv. 655643 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21927 del 2008 Rv. 604200 - 01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28562 del 13/10/2023 (Rv. 668951 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

T. (LAMICELA EDOARDO) contro U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 28/06/2021

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atto emesso dal giudice dell'esecuzione immediatamente lesivo e non preparatorio - Opponibilità da parte degli interessati - Sussistenza - Rilevanza della gravità del vizio - Esclusione - Nullità radicale - Tempestiva opposizione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*Qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo - purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio - è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento, a prescindere dalla gravità del vizio dedotto, ed anzi, di regola, deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., determinandosi, in mancanza, la sua sanatoria; anche laddove si tratti di nullità radicali, per le quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge e tali da impedire all'atto illegittimo di produrre determinati effetti, non si verifica alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta, fermo restando che, in tal caso, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha chiarito che, benché il provvedimento del g.e., contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura, fosse "abnorme" l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di tale atto era disciplinata dalle regole ordinarie).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487

*Massime precedenti Vedi:* N. 35878 del 2022 Rv. 666303 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01, N. 2968 del 2013 Rv. 625428 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

C. (GRIECO GIAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/04/2021

097051 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della Circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966 - Responsabilità del Ministero della salute - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

*In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Ministero della salute - sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966, a condizione che vengano*



## SEZIONE TERZA

accertate: a) l'inosservanza, da parte dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive; c) un legame causale tra l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che, all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del Ministero, ad esso organicamente riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata, poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata, l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento dannoso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Legge 14/07/1967 num. 592, Circ. Minist. Sanità 28/03/1966

Massime precedenti Vedi: N. 14748 del 2022 Rv. 664822 - 01, N. 17084 del 2017 Rv. 644966 - 01, N. 21145 del 2021 Rv. 661993 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28625 del 13/10/2023** (Rv. **668952 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

P. (SERRA ANTON UGO) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 16/03/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il vincolo operativo, apposto sul saldo creditore di conto corrente, pacificamente positivo, non ne determinava l'impignorabilità posto che, essendo realizzato con atto di autonomia privata a garanzia del rimborso di finanziamenti erogati dalla banca, terza pignorata, non integrava una cessione di credito formale, opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Conformi: N. 23631 del 2018 Rv. 650882 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3987 del 2019 Rv. 652487 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023** (Rv. **669319 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

R. (NICOSIA GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/10/2020

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Spese processuali - Procedimento sommario di cognizione - Liquidazione del compenso per la fase istruttoria - Necessità - Fondamento.

*In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 8561 del 2023 Rv. 667505 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023** (Rv. **669067 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI**

**STEFANO GIAIME**.

Z. (GIZZI FABRIZIO) contro S. (DRAGONI CORRADO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 13/08/2019

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice  
- Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso  
- Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato.

*È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omissa di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omissa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18578 del 2015 Rv. 637095 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023** (Rv. **669059 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

D. (BARBETTI CARLOTTA) contro B. (ZIPOLINI ROMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/05/0022

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento.

*Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 6187 del 2016 Rv. 639330 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28725 del 16/10/2023** (Rv. **669345 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

A. (FERRERI ANDREA) contro N. (VARIOLI PIETRASANTA FRANKLIN)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

131042 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE Iscrizione a ruolo telematica - Deposito telematico dell'originale della citazione e della relata di notifica - Obbligatorietà - Esclusione - Deposito cartaceo in udienza ex art. 660, comma 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

*L'iscrizione a ruolo della convalida di sfratto, se eseguita in via telematica senza produrre la relata di notifica, non impedisce all'intimante di completare la propria costituzione nella successiva udienza, attraverso il deposito in quella sede dell'originale cartaceo dell'atto di citazione con le relate di notifica, potendo comunque beneficiare del disposto dell'art. 660, comma 5, c.p.c. e non ostandovi l'art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, razione temporis vigente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 660 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 1, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28842 del 17/10/2023 (Rv. 669020 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Q. (BELLECCA LILIANA) contro A. (PORCELLI MARIA CRISTINA)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 30/09/2019

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Art. 8-sexies del d.l. n. 208 del 2008 - Restituzione della quota di tariffa riferita all'esercizio del servizio di depurazione - Onere della prova relativo al funzionamento dell'impianto di depurazione ed agli oneri concernenti le attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto - Ripartizione - Fondamento - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8-sexies del d.l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'assolvimento dell'onere probatorio a carico del gestore del servizio sul rilievo della mancata contestazione, da parte degli utenti attori, della circostanza che fossero in corso attività di progettazione, realizzazione e completamento necessarie all'attivazione del servizio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 208 art. 8 sexies, Legge 27/02/2009 num. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11270 del 2020 Rv. 658152 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11294 del 2020 Rv. 658157 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 (Rv. 669019 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

L. (CAPOROSSI FEDERICA) contro H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 04/06/2021

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell'utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione*

## SEZIONE TERZA

*dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8028 del 2018 Rv. 647904 - 01, N. 17110 del 2019 Rv. 654281 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023 (Rv. 669022 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

S. (LACAPRA ANTONIO) contro L.  
Rigetta, TRIBUNALE GORIZIA, 25/03/2021

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Ordinanza di assegnazione del credito resa all'udienza ex art. 543 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del terzo pignorato - Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza - Esclusione - Conoscenza del provvedimento - Necessità - Fondamento.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

*Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 23123 del 2022 Rv. 665425 - 03, N. 23683 del 2008 Rv. 604976 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023 (Rv. 669321 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (ZARONE FABRIZIO) contro E. (BRIGUGLIO ANTONIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/07/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Azione di accertamento negativo del credito - Diversa distribuzione degli oneri probatori - Insussistenza.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

## SEZIONE TERZA

*In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19154 del 2018 Rv. 649731 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 297 del 2020 Rv. 656455 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023 (Rv. 669320 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

M. (TOSI LORIS) contro J.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/10/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità di clausole contrattuali - Pattuizione di interessi usurari - Rilevabilità d'ufficio - Profili di nullità non originariamente denunciati - Oneri di allegazione - Coordinamento - Necessità - Fattispecie.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

*Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 13536 del 2023 Rv. 667658 - 01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 (Rv. 669021 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

W. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/12/2020

## SEZIONE TERZA

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Applicabilità - Contestazioni relative al quomodo - Sussistenza - Contestazioni relative alla debenza del credito o al diritto di procedere in executivis - Esclusione - Fattispecie.

*Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'opposizione proposta contro l'estratto del ruolo con la quale era stata dedotta unicamente l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza svolgere contestazioni relative all'insussistenza del credito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13381 del 2017 Rv. 644992 - 02, N. 10296 del 2009 Rv. 608007 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28998 del 18/10/2023 (Rv. 669322 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

H. (FRUTTAROLO STEFANO) contro F. (BOSCOLO MASSIMO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 05/12/2019

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Meritevolezza di tutela degli interessi - Valutazione - Criterio - Scopo perseguito dalle parti - Convenienza, chiarezza, aleatorietà del contratto - Irrilevanza - Fattispecie.

*Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato immeritevole un contratto di leasing in relazione ad una clausola di "rischio cambio" in base alla valutazione, puramente astratta, di circostanze - aleatorietà, difficoltà di interpretazione, asimmetria delle prestazioni - irrilevanti ai fini di detto giudizio, e non, come necessario, in base alla valutazione in concreto degli scopi pratici perseguiti dai contraenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 36740 del 2021 Rv. 663148 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 5657 del 2023 Rv. 667188 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29082 del 19/10/2023 (Rv. 669024 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

V. (DI MEO STEFANO) contro R.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/04/2019

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda proposta avanti a giudice privo di giurisdizione - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA

*La notifica dell'atto di citazione, anche dinanzi a giudice che si dichiara privo di giurisdizione, produce comunque effetti sostanziali, tra i quali l'interruzione della prescrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto di un medico specializzando a essere risarcito dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano, ritenendo l'atto introduttivo di un giudizio, conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, privo di efficacia interruttiva della prescrizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

*Massime precedenti Conformi:* N. 16032 del 2002 Rv. 558493 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29027 del 19/10/2023 (Rv. 669023 - 03)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**  
V. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019

060108 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALI - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE Riduzione del canone di locazione imposto dalla spending review ex d.l. n. 95 del 2012 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, che, nell'ambito della cd. "spending review", impone la riduzione del 15% del canone dovuto dalle amministrazioni centrali, in quanto la scelta legislativa, dettata da necessari obiettivi di finanza pubblica, non è irragionevole, né determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, non costituendo un intervento legislativo di carattere improvviso e imprevedibile sui termini dei rapporti di durata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23635 del 2019 Rv. 655492 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29027 del 19/10/2023 (Rv. 669023 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**  
V. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019

058004 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITA' Locazione di cosa futura - Contratto atipico - Applicabilità della disciplina della locazione - Condizioni - Previsione di un termine e di modalità per la realizzazione della cosa futura - Qualificazione del negozio come appalto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Il contratto di locazione di cosa futura è un contratto atipico a cui è applicabile la disciplina della locazione se l'intento perseguito dalle parti contrattuali è quello, proprio della locazione, del*



## SEZIONE TERZA

*conseguimento del godimento della cosa ed il lavoro sia solo il mezzo per produrla, e non già quello, proprio dell'appalto, dell'attività realizzatrice della res, essendo a tal fine irrilevante la previsione di un termine entro cui la cosa (nella specie, edificio) debba venire ad esistenza e dell'obbligo di realizzarla secondo particolari caratteristiche tecniche, trattandosi di elementi compatibili anche con la locazione di cosa futura e, dunque, non dirimenti ai fini della qualificazione del contratto come appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva qualificato quale locazione di cosa futura il contratto in forza del quale veniva pattuito il godimento di una pluralità di fabbricati, che la locatrice si impegnava a costruire, entro un certo termine e secondo caratteristiche concordate, da adibire ad archivi, uffici e magazzini della conduttrice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1571

*Massime precedenti Vedi:* N. 7557 del 2011 Rv. 617751 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11656 del 2008 Rv. 602977 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29027 del 19/10/2023 (Rv. 669023 - 02)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**  
V. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Riduzione del canone di locazione imposto dalla spending review ex d.l. n. 95 del 2012 - Applicazione ai soli contratti di locazione - Esclusione - Diversa qualificazione del contratto - Rilevanza - Esclusione.

*La riduzione del canone di locazione imposta dalla "spending review", ai sensi del d.l. n. 95 del 2012, non è applicabile solo ai contratti di locazione, bensì ad ogni contratto volto al conseguimento, da parte di enti pubblici, della disponibilità di un bene destinato a soddisfare un'esigenza pubblicistica, prescindendo dalla fonte del rapporto, con la conseguenza che è irrilevante qualificare il contratto all'origine di tale disponibilità come locazione pura e semplice ovvero come misto appalto-locazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6389 del 2018 Rv. 648423 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023 (Rv. 669025 - 01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**  
T. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro U. (PAFUNDI GABRIELE)  
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/11/2020

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI "Nullità della sentenza" ex art. 372 c.p.c. - Nozione - Fattispecie.

*La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della*

## SEZIONE TERZA

*sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9733 del 1998 Rv. 519254 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6397 del 2023 Rv. 667158 - 01, N. 22095 del 2018 Rv. 650066 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023 (Rv. 669025 - 02)**

*Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

*T. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro U. (PAFUNDI GABRIELE)*

*Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/11/2020*

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE "Mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Rappresentante ex lege dell'assicuratore - Legittimazione processuale eventuale - Evocazione cumulativa dell'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e della mandataria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all'estero, la legittimazione passiva del "mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 152, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 153

*Massime precedenti Vedi:* N. 29352 del 2019 Rv. 655966 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10665 del 2009 Rv. 608149 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29267 del 20/10/2023 (Rv. 669323 - 01)**

*Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.*

*R. (NETTI ANDREA) contro I.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA , 07/04/2021*

## SEZIONE TERZA

149228 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE Quota di partecipazione del socio - Previsione dell'atto costitutivo concernente la libera trasferibilità della quota, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l'inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 c.c., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell'eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2480

Massime precedenti Conformi: N. 15605 del 2002 Rv. 558296 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29387 del 23/10/2023 (Rv. 669324 - 01)**

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (CAMPILII ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/10/2020

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore - "Difettosità" del prodotto ex art. 117 c.cons. - Presupposti - Pericolosità - Irrilevanza - Scostamento dagli standard richiesti dalle *leges artis* e dalla normativa di settore - Necessità.

*In tema di responsabilità del produttore, la "difettosità" del prodotto, di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), non coincide con la sua pericolosità (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, "difettosi"), né l'accertamento consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba essere progettato o costruito, dovendosi piuttosto stabilire se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle *leges artis* e dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114

Massime precedenti Vedi: N. 12225 del 2021 Rv. 661549 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29308 del 23/10/2023** (Rv. **669128 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)  
P. (VENTURINI FABIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2019

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Lesione della salute - Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 21782 del 2015 Rv. 637550 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 29303 del 23/10/2023** (Rv. **669126 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.  
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

B. (ACCARDO ANDREA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2019

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Utilizzazione dell'immobile per il contatto diretto con il pubblico - Prova - Onere del conduttore - Esclusione - Condizioni - Destinazione dell'immobile non implicante il predetto contatto ovvero potenzialmente comportante o non lo stesso - Prova - Onere del conduttore - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccipisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Qualora, invece, la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli necessariamente il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno, nel quadro dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che - com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale - l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione. (Nella specie, con riguardo alla locazione di un appartamento, le cui camere venivano pacificamente utilizzate, in aggiunta a quelle della struttura principale, per ospitare i clienti di un albergo, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza di merito che aveva ritenuto incombessse al locatore dimostrare una diversa modalità di utilizzo, onde sottrarsi all'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Conformi: N. 10615 del 2010 Rv. 612732 - 01

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 10962 del 2010 Rv. 613049 - 01, N. 12278 del 2010 Rv. 613117 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 29306 del 23/10/2023 (Rv. 669127 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**

*Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

B. (MAGNONI MIRCA) contro Q. (AURELIO ROSITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2018

159434 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte - Presupposti - Fondamento -Fattispecie.

*Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" (di cui all'art. 2290 c.c.) allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempita, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il socio di una s.n.c., conduttrice di un immobile, fosse tenuto al pagamento dei canoni maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, benché afferenti a un contratto di locazione anteriormente stipulato dalla società).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2290

*Massime precedenti Vedi:* N. 27189 del 2014 Rv. 633661 - 01, N. 6230 del 2013 Rv. 625944 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29655 del 25/10/2023 (Rv. 669325 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:*

**VINCENTI ENZO.**

A. (RIGANO FRANCESCO) contro A. (RESCIGNO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/10/2019

023042 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Esclusione dell'associato - Impugnazione - Accertamento del giudice - Oggetto - Circostanze estranee al contenuto della delibera - Esclusione - Fondamento.

*Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 24 com. 3

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 22605 del 2021 Rv. 662347 - 01, N. 11558 del 2008 Rv. 603483 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29655 del 25/10/2023 (Rv. 669325 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.**

A. (RIGANO FRANCESCO) contro A. (RESCIGNO ANDREA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/10/2019

*Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione di un associato l'accertamento del giudice della legittimità sostanziale di tale esclusione, cioè della sussistenza delle condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato, ha ad oggetto soltanto le ragioni esplicitate nella delibera stessa, e non anche circostanze estranee al suo contenuto, perché è in base a tali ragioni che l'associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la sua difesa.*

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 29787 del 26/10/2023 (Rv. 669327 - 01)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

Z. (FONSI GIANLUCA) contro I. (PATTERI ANTONELLA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2019

129094 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE Invalidità causata da fatto illecito del terzo - Erogazione, in favore del danneggiato, dell'assegno di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Diritto di surrogazione dell'INPS nei confronti del responsabile - Presupposti - Prova della sussistenza di un danno patrimoniale civilistico da riduzione della capacità lavorativa - Necessità.

*La domanda di surrogazione proposta dall'INPS nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1203, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9002 del 2022 Rv. 664257 - 01, N. 17966 del 2021 Rv. 661835 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023 (Rv. 669326 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

C. (PONZANELLI GIULIO) contro G. (VINCENTI MARCO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/06/2022

## SEZIONE TERZA

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE  
Eccezione di incapacità a testimoniare – Ammissione della prova con riserva di provvedere sulla stessa – Successiva assunzione in mancanza di scioglimento della riserva – Nullità relativa – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

*Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9456 del 2023 Rv. 667445 - 02

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 29859 del 27/10/2023 (Rv. 669328 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:*

**VINCENTI ENZO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

*P. (CARRARO FRANCESCO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/02/2020*

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica - Prescrizione - Decorrenza - Momento della percepibilità dell'illecito - Coincidenza col momento di verifica dell'evento lesivo conseguente alla condotta del sanitario - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

*Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verifica materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21715 del 2013 Rv. 628101 - 01, N. 16631 del 2023 Rv. 668120 - 01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

A. (VENTURINI FABIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2021

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Indennizzo corrisposto dall'INAIL - Detrazione dal credito risarcitorio - Criterio per poste omogenee - Esclusione - Criterio per poste identiche - Applicabilità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223

*Massime precedenti Vedi:* N. 16580 del 2019 Rv. 654558 - 01, N. 9112 del 2019 Rv. 653452 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore:**

**GIANNITI PASQUALE.**

M. (LANFRANCONI RENATO) contro E. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2019

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Consulenza tecnica svolta in sede penale nelle forme dell'art. 360 c.p.p. - Utilizzabilità nel giudizio civile risarcitorio - Fondamento - Fattispecie.

*La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).*



## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 18025 del 2019 Rv. 654468 - 01, N. 2947 del 2023 Rv. 667206 - 01, N. 19521 del 2019 Rv. 654570 - 01, N. 3689 del 2021 Rv. 660319 - 01, N. 5947 del 2023 Rv. 667202 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

A. (VENTURINI FABIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2021

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI Spese per il rilascio della cartella clinica - Ripetibilità - Eccezioni - Fondamento.

*Pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica, non essendo strettamente afferenti alle attività necessarie per agire in giudizio (quanto, piuttosto, funzionali ad apprestare le tesi o le difese da svolgere in seno allo stesso), soggiacciono al potere discrezionale del giudice di escluderle dalla ripetizione, ove le ritenga eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 84 del 2013 Rv. 624396 - 01

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione lavoro



## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L - , **Sentenza n. 27711 del 02/10/2023** (Rv. **669026 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **RIVERSO ROBERTO**. Relatore: **RIVERSO ROBERTO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (DE GUGLIELMI ROBERTO) contro S. (MUSTI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/07/2022

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Commisurazione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Parametro della contrattazione collettiva nazionale - Disapplicazione - Ammissibilità - Commisurazione - Criteri.

*Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata; il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 com. 2, Direttive Commissione CEE 19/10/2022 num. 2041, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 28/02/2008 num. 31 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 944 del 2021 Rv. 660252 - 01, N. 2245 del 2006 Rv. 586846 - 01, N. 4951 del 2019 Rv. 653019 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 27764 del 02/10/2023** (Rv. **669027 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (NICOLETTI VALFREDO) contro R. (GARAVAGLIA SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2020

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Accordo sindacale di prossimità ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011 - Presupposti - Derogabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato*

## SEZIONE LAVORO

*la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

*Massime precedenti Vedi:* N. 31201 del 2021 Rv. 662681 - 01, N. 33131 del 2021 Rv. 662768 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 27883 del 03/10/2023 (Rv. 669030 - 01)**

*Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

*A. (AVOLIO ANNALISA) contro C. (FIORE FRANCESCA FEDERICA MARGHERITA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2019*

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Dirigenti medici - Libera professione intramuraria - Compensi - Trattenuta ex art. 1, comma 4, lett. c) della l. n. 120 del 2007, come modif. dalla novella del 2012 - Accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale - Necessità - Conseguenze - Obblighi delle parti ai fini della stipula - Configurabilità.

*In tema di determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale intramuraria svolta dai dirigenti medici, le Aziende sanitarie possono applicare la trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, solo previo accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale ed intesa con i dirigenti interessati successivi all'introduzione della norma citata, per la cui definizione le parti devono, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, sollecitamente attivarsi, al fine di consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche a cui è destinata.*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/08/2007 num. 120 art. 1 com. 4 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 28 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 32333 del 2018 Rv. 652032 - 01, N. 20010 del 2022 Rv. 665116 - 02

---

**Sez. L - , Sentenza n. 27882 del 03/10/2023 (Rv. 669029 - 01)**

*Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*G. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro C. (GHEZZI BENEDETTO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/07/2021*

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Illegittima reiterazione dei contratti a termine - Offerta di immissione in ruolo senza connessione con i precedenti rapporti a termine e dopo l'assunzione in ruolo da parte di altra P.A. - Risarcimento del danno - Sussistenza.

## SEZIONE LAVORO

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva offerta di immissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo che questi è stato assunto a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione e senza alcuna connessione con la successione dei contratti a termine, non è idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito e, pertanto, non esclude il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 228 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14815 del 2021 Rv. 661419 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 27842 del 03/10/2023 (Rv. 669028 - 01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

A. (BALDUCCI PIERLUIGI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/11/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Agenzie regionali per la protezione ambientale (A.R.P.A.) - Prestazioni a favore di terzi oltre il debito orario - Consenso della P.A. - Mancata approvazione delle relative convenzioni - Diritto al pagamento dello straordinario - Sussistenza - Parametri.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente di un'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) che nell'ambito del rapporto di lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, prestazioni oltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quella integrativa conforme, senza che rilevi la mancata approvazione, da parte del datore di lavoro, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza di tali progetti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 04/12/1993 num. 496 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 61 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 22/01/1999 num. 6 art. 2 lett. C, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18063 del 2023 Rv. 668154 - 01, N. 2509 del 2017 Rv. 643066 - 01, N. 23506 del 2022 Rv. 665408 - 01, N. 25696 del 2023 Rv. 668626 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 27980 del 04/10/2023** (Rv. **669031 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

P. (DI GIACOMO ORESTE) contro A. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2020

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Superamento del periodo di comporto - Calcolo - Giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti nel periodo di assenza per malattia - Computabilità.

*In tema di superamento del periodo di comporto si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi che cadono nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20106 del 2014 Rv. 632801 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 28320 del 10/10/2023** (Rv. **669053 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

G. (TOFFOLETTO FRANCO) contro F. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2022

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Retribuzione dovuta durante il loro godimento - Parametri vincolanti ex art. 2109 e in base alla convenzione OIL - Insussistenza - Previsione costituzionale del diritto a ferie retribuite - Incidenza sulla libertà di determinazione delle parti contrattuali collettive - Estremi - Esclusione del computo di maggiorazioni retributive collegate a modalità contingenti della prestazione - Legittimità - Fattispecie.

*In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL n. 157 del 1970, ratificata con l. n. 157 del 1981, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce il diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprendente di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ravvisato, avuto anche riguardo all'operatività del principio di irrinunciabilità delle ferie, l'illegittimità della clausola del c.c.n.l. servizi fiduciari che prevedeva una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, il quale, invece, nel caso in esame, aveva costituito un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Conformi:* N. 12683 del 2001 Rv. 549704 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 28378 del 11/10/2023 (Rv. 669056 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

**Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

G. (CIRILLO ERNESTO MARIA) contro T. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2020

086001 FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE Codici deontologici ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Natura normativa - Configurabilità - Conseguenze.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

*I codici deontologici relativi al trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, hanno natura normativa, e, pertanto, da un lato, per essi vale il principio iura novit curia - sicché il giudice deve individuarli e farne applicazione anche d'ufficio -, e, dall'altro, la violazione degli stessi può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 12, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 quater com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 12834 del 2014 Rv. 631584 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13168 del 2021 Rv. 661246 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 28378 del 11/10/2023 (Rv. 669056 - 02)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

**Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

G. (CIRILLO ERNESTO MARIA) contro T. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2020

086001 FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE Violazione dei codici deontologici ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Conseguenze - Inutilizzabilità dei dati raccolti - Carattere con riguardo al periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101 del 2018 - Effetti.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

*La violazione dei codici deontologici relativi al trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, dà luogo all'inutilizzabilità dei dati così raccolti, la quale, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101 del 2018, è da intendersi come "assoluta", quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale, e determina l'impossibilità sia per il datore di lavoro di avvalersi dei predetti dati ai fini di una contestazione disciplinare - e, poi, di produrli in giudizio come mezzo di prova -, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 12, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 quater com. 4, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 32683 del 2021 Rv. 662767 - 01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 28389 del 11/10/2023** (Rv. **669051 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

C. (PORFILIO PASQUALE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2022

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Decisività del documento - Accertamento - Criteri.

*La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13650 del 2004 Rv. 574800 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 28568 del 13/10/2023** (Rv. **669058 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **FEDELE ILEANA.** Relatore: **FEDELE ILEANA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

R. (SABATINI FRANCO) contro A. (DELLA ROCCA SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Copertura del posto vacante - Previo ricorso alla mobilità - Necessità - Fattispecie.

*In materia di pubblico impiego privatizzato, è preclusa alle ASL la copertura del posto vacante senza il previo ricorso alla mobilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata affermata la legittimità del conferimento di incarico di direzione di Unità operativa complessa - UOC - in assenza di procedura comparativa e per diretto passaggio interaziendale, preordinato a prevenire una dichiarazione di eccedenza, in applicazione di quanto previsto da un decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 1 com. 8, Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 5 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 20, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 29, DPR 10/12/1997 num. 484, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 16035 del 2008 Rv. 603609 - 01, N. 2316 del 2022 Rv. 663671 - 01, N. 12559 del 2017 Rv. 644497 - 01

---



## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 28711 del 16/10/2023** (Rv. **669052 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

T. (PIGNATARO RAFFAELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/12/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE  
Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale -  
Presupposti per il riconoscimento - Malattia in stato di quiescenza - Assenza di sintomi -  
Spettanza - Esclusione - Ragioni.

*In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l'indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A.*

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 com. 4 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8452 del 2017 Rv. 643791 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5119 del 2023 Rv. 667238 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 28970 del 18/10/2023** (Rv. **669339 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**.

Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (DURANTE OLGA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/01/2017

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Commissario delegato per i rifiuti della Regione Calabria - Soppressione - Soggetto subentrante - Individuazione - Regione Calabria - Fondamento.

*In tema di successione tra enti pubblici, all'Ufficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù di o.p.c.m. n. 4011 del 2012, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione - così soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo periodo, della l. n. 147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 422 CORTE COST. PENDENTE

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 29335 del 23/10/2023 (Rv. 669057 - 01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

M. (CIRILLO ERNESTO MARIA) contro C. (BIGNAMI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/07/2018

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Licenziamento - Tutela reale - Predeterminazione legale del danno risarcibile - Periodo precedente e periodo successivo alla reintegra - Danno ulteriore - Configurabilità - Fattispecie.

*In tema di licenziamento illegittimo in regime di tutela reale, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore - con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione - non esclude la possibilità di domandare il risarcimento del pregiudizio ulteriore relativo al periodo precedente e a quello successivo alla reintegra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto la risarcibilità del danno alla professionalità - come perdita di chance e lesione dell'immagine - nel periodo anteriore alla sentenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15915 del 2009 Rv. 609274 - 01, N. 15 del 2021 Rv. 660088 - 01, N. 9073 del 2013 Rv. 626142 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29344 del 23/10/2023 (Rv. 669083 - 01)**

*Presidente:* **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:*

**PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

L. (AMORE ARTURO) contro A. (SALVATORI PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 16/01/2019

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Guardie giurate - Contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata ratio temporis vigenti - Riposi giornalieri - Mancata fruizione - Conseguenze.

*In tema di riposi giornalieri per le guardie giurate, i contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata, ratione temporis vigenti, vanno interpretati nel senso che, ove il riposo giornaliero sia fruito in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, il recupero debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra, non essendo prevista, invece, la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 3 com. 3, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 41 com. 3, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 18884 del 2019 Rv. 654492 - 01, N. 6777 del 2018 Rv. 647605 - 01, N. 15995 del 2016 Rv. 640684 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29339 del 23/10/2023 (Rv. 669082 - 01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

**Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

S. (TRAINI ALESSANDRO) contro P. (CAVALIERE CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/09/2016

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale a provincia di nuova istituzione (Fermo) - Indennità di disagio speciale - Accordo sindacale del 26 marzo 2009 - Nullità - Fondamento.

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE  
In genere.

*Il trasferimento di personale a una Provincia di nuova istituzione (nella specie, Fermo) costituisce un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" riconducibile alla disciplina generale dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché ai dipendenti transitati non è dovuta l'indennità di disagio speciale di cui all'accordo sindacale del 26.3.2005, perché - in assenza di specifiche disposizioni della legge istitutiva della Provincia - gli accordi sindacali non possono riconoscere trattamenti economici ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e perché gli artt. 41 e 42 del c.c.n.l. del Comparto Autonomie Locali del 14 settembre 2000 non sono applicabili alla fattispecie, che non integra l'ipotesi di trasferta o di trasferimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 147, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 41, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 42, Contr. Coll. 26/03/2009

*Massime precedenti Vedi:* N. 3747 del 2023 Rv. 666622 - 01, N. 21316 del 2022 Rv. 665127 - 01, N. 6240 del 2006 Rv. 587696 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29620 del 25/10/2023 (Rv. 669084 - 01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

**Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

D. (CITTADINO SALVATORE) contro C. (SCHITTONI NICOLÒ)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/01/2022

158016 SICILIA - BONIFICA Regione Sicilia - Dirigente - Conferimento incarico di direttore generale ex art. 39 della l.r. Sicilia n. 6 del 2009 - Nullità del contratto individuale - Ragioni.

*Il contratto individuale che conferisce ad un dirigente della Regione Sicilia l'incarico di direttore generale di un ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 6 del 2009, è nullo in quanto la citata norma ammette unicamente il comando del dipendente pubblico presso altro ente (qualora sussistano i presupposti della temporaneità dell'assegnazione e dell'impossibilità di conferire l'incarico a personale interno), ma non l'instaurazione di un*

## SEZIONE LAVORO

*autonomo e distinto rapporto di lavoro fra il dipendente comandato e l'ente presso il quale è momentaneamente destinato.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Sicilia 14/05/2009 num. 6 art. 39, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 1, Contr. Coll. 05/07/2007 art. 47, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12100 del 2017 Rv. 644340 - 01, N. 19916 del 2016 Rv. 641361 - 01, N. 18460 del 2014 Rv. 632327 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

B. (MICELI WALTER) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Decreto del Primo Presidente e decreto di fissazione dell'udienza pubblica - Comunicazione di cancelleria alle parti - Necessità - Ragioni.

*Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis com. 2

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

B. (MICELI WALTER) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Carta docente - Azione di adempimento in forma specifica e azione risarcitoria - Prescrizione - Termine di decorrenza e durata.

*L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32104 del 2022 Rv. 666000 - 01, N. 31919 del 2022 Rv. 666011 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03)**

*Presidente:* **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

B. (MICELI WALTER) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Carta docente - Insegnanti non di ruolo - Spettanza - Individuazione dei precari titolari del beneficio - Mancato riconoscimento - Conseguenze.

*La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 38100 del 2022 Rv. 666300 - 01, N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 32104 del 2022 Rv. 666000 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)**

*Presidente:* **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

B. (MICELI WALTER) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Mancata comunicazione della data di udienza pubblica

## SEZIONE LAVORO

- Deposito tardivo delle memorie - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Richiesta di tutte le parti di discussione immediata - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

*Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 25516 del 2018 Rv. 650951 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9232 del 2002 Rv. 555303 - 01, N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

*Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

G. (VECCHI VITTORIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/02/2020

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegato solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6834 del 2023 Rv. 667052 - 01, N. 16281 del 2016 Rv. 642094 - 01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023** (Rv. **669119 - 01**)

Presidente: **BELLE' ROBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SPALLITTA NADIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/03/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazioni a mezzo PEC - Anomalie che rendano illeggibili gli allegati - Conseguenze - Nullità.

*In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, DPR 11/02/2005 num. 68

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447 - 01, N. 16189 del 2023 Rv. 668164 - 01, N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 30093 del 30/10/2023** (Rv. **669121 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **RIVERSO ROBERTO**. Relatore: **RIVERSO ROBERTO**.

A. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro A. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/07/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Orario di lavoro part-time - Modifica datoriale - Mancata accettazione del dipendente - Licenziamento fondato sul rifiuto - Illegittimità - Impossibilità di utilizzo della prestazione - Recesso datoriale - Legittimità - Oneri probatori.

*È illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell'orario di lavoro part-time, mentre, è legittimo quello irrogato a cagione dell'impossibilità di utilizzo della prestazione oraria precedente per effettive esigenze economico-organizzative dell'impresa, con onere, per il datore di lavoro, di dimostrare altresì che non sussistono altre alternative orarie o soluzioni occupazionali rispetto a quelle prospettate al lavoratore.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21875 del 2015 Rv. 637388 - 01, N. 752 del 2023 Rv. 666502 - 01, N. 16169 del 2006 Rv. 593201 - 01, N. 12777 del 2019 Rv. 653834 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30087 del 30/10/2023** (Rv. **669405 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

T. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro P. (BOLOGNESI RICCARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/12/2021

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Collegamento economico-funzionale fra imprese - Autonomia delle singole società - Sussistenza - Limite - Illegittima cessione di azienda - Pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario - Effetto estintivo - Esclusione - Ragioni - Questione di costituzionalità dell'art. 1207, comma 1, c.c. - Manifesta infondatezza.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

*Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, alle quali fanno capo i rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso le distinte e rispettive imprese (salva l'ipotesi di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in caso di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i diversi soggetti), con la conseguenza che, in caso di accertamento giudiziale dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda e di conseguente condanna al ripristino del rapporto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore non estingue l'obbligazione retributiva gravante sul cedente che abbia ingiustificatamente rifiutato la controprestazione lavorativa, essendo configurabili due distinti rapporti di lavoro (di fatto, con la cessionaria; de iure con la cedente), con la conseguenza che il cessionario adempie un'obbligazione propria e non estingue un'obbligazione altrui; è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1207, comma 1, c.p.c. sollevata, per violazione degli art. 3, 36 e 41 cost., in riferimento al diritto del lavoratore di ricevere una retribuzione, per l'unica prestazione materialmente resa, in favore di un soggetto che l'abbia utilizzata e retribuita, spettando, invece, al lavoratore anche la retribuzione della prestazione lavorativa offerta e rifiutata dal cedente, in quanto giuridicamente equiparata a quella effettivamente resa, non essendo esclusa la validità dell'offerta di prestazione al datore di lavoro cedente dalla prestazione resa in favore del cessionario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 2014 del 2022 Rv. 663669 - 01, N. 21158 del 2019 Rv. 654807 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 30028 del 30/10/2023** (Rv. **669341 - 01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

N. (CALOJA LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2018

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Natura dell'ente - Qualificazione - Poteri officiosi - Sussistenza - Delimitazione - Natura privata - Sulla base delle allegazioni e prove offerte in giudizio - Natura pubblica - Sulla base della legge - Fondamento - Fattispecie.

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE In genere.



## SEZIONE LAVORO

*In tema di domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è compito del giudice, anche di legittimità, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, in base alle allegazioni e alle prove offerte in giudizio qualora abbia natura privata con radici in atti dell'autonomia negoziale, e, invece, ex officio, qualora abbia natura pubblica, in quanto, ex art. 97 Cost., un ente può essere qualificato come pubblico solo se istituito o riconosciuto tale dalla legge. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha qualificato l'I.P.I. come ente pubblico per istituzione in base alla legge).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28060 del 2020 Rv. 659801 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 30094 del 30/10/2023 (Rv. 669353 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

**T. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro P. (BOLOGNESI RICCARDO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2022**

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Illegittima cessione del ramo di azienda - Pensionamento del lavoratore - Impossibilità della reintegra - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

*In caso di dichiarazione giudiziale di nullità della cessione di un ramo d'azienda e di conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro, il pensionamento del dipendente non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, perché la disciplina dell'incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul solo piano del rapporto previdenziale e determina la sospensione della prestazione pensionistica senza comportare l'invalidità del rapporto di lavoro, sicché il ripristino del rapporto ex tunc determina soltanto l'obbligo del lavoratore di restituire i ratei percepiti, divenuti indebiti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112

*Massime precedenti Vedi:* N. 16350 del 2017 Rv. 644863 - 01

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione tributaria



## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023** (Rv. **669242 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO.**

C. (CARTONI BERNARDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/03/2019

154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Rateizzazione dei debiti fiscali - Metodo di ammortamento alla francese - Applicazione - Legittimità - Violazione del principio di trasparenza - Esclusione - Ragioni.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*In tema di rateizzazione dei debiti fiscali, è legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce - non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva, per "eadem ratio", a tutte le forme di rateizzazione fiscale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19 com. 1

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27821 del 02/10/2023** (Rv. **669404 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** Estensore: **CANDIA UGO.** Relatore: **CANDIA UGO.**

C. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/09/2016

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Corrispettivo simbolico - Caratteri.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di esenzione dall'ICI prevista, per l'attività didattica, dall'art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992, il corrispettivo simbolico è quello caratterizzato da un ricavo irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso, in quanto avente natura meramente formale e utile a rendere la prestazione più prossima a un'erogazione gratuita che a quella sottoremunerata rispetto ai parametri medi di settore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2020 Rv. 657546 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28064 del 05/10/2023** (Rv. **669243 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/02/2019

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Utilizzo di perdite fiscali pregresse - In diminuzione di redditi futuri - Facoltà del contribuente - Esercizio dell'opzione nella dichiarazione fiscale - Natura negoziale.

*Il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo dei redditi futuri, in quanto l'art. 84 TUIR gli attribuisce tale facoltà mediante opzione da esercitarsi nella dichiarazione fiscale, la quale, generalmente, ha natura di dichiarazione di scienza, ma costituisce un atto negoziale, che non può essere oggetto di ritrattazione, nella parte in cui è manifestata la suddetta facoltà.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84, Cod. Civ. art. 1324

Massime precedenti Vedi: N. 16977 del 2019 Rv. 654391 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28102 del 05/10/2023** (Rv. **669244 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **CANDIA UGO.** Relatore: **CANDIA UGO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (VITELLO DANIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 31/05/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006554/2020 65754101

Massime precedenti Conformi: N. 6554 del 2020 Rv. 657541 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 28154 del 06/10/2023** (Rv. **669245 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

L. (MAZZA NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) IRES - Art. 89 TUIR - Parziale detassazione di dividendi e proventi assimilati distribuiti da soggetti non residenti - Condizioni - Totale indeducibilità nel paese di residenza del soggetto estero - GIE di diritto francese - Esenzione dall'imposizione in Francia - Regime impositivo italiano - Applicazione dell'art. 89 TUIR - Esclusione - Conseguenze - Integrale attrazione a tassazione.

## SEZIONE TRIBUTARIA

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE  
In genere.

*In tema di IRES, la parziale detassazione di dividendi e proventi assimilati distribuiti da soggetti esteri richiede, ex art. 89 TUIR, che tali remunerazioni siano totalmente indeducibili nello Stato estero di residenza dell'ente erogatore; pertanto, se quest'ultimo è esente da tassazione nel Paese di residenza, come nel caso di gruppo di interesse economico di diritto francese (cd. GIE), la condizione dell'ineducibilità ex art. 89 TUIR non è soddisfatta e gli utili trasferiti al "partner" nazionale sono interamente attratti a tassazione in Italia, perché concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa quali suoi componenti positivi.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89, Direttive del Consiglio CEE 30/11/2011 num. 96 art. 2 lett. A

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 28168 del 06/10/2023 (Rv. 669246 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FALCONE GIUSEPPE)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/04/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Liti pendenti - Ambito applicativo - Giudicato interno su parte dell'originaria controversia - Annullamento parziale, in autotutela, dell'atto impugnato - Esclusione.

*In tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve escludersi dall'ambito applicativo delle liti pendenti la parte della controversia sulla quale si sia formato il giudicato interno, sfavorevole all'amministrazione finanziaria; parimenti, qualora quest'ultima abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, in esercizio del potere di autotutela, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di tale annullamento d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26928 del 2022 Rv. 665811 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 28532 del 12/10/2023 (Rv. 669247 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (SALARDI STEFANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/10/2020

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazio antidumping - Importazione di carrelli con dispositivo di pesatura - Operazioni compiute nella vigenza del Reg. UE n. 684 del 2008 - Applicazione della misura - Esclusione - Ragioni.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di dazi doganali, le operazioni di importazione dalla Repubblica popolare cinese di carrelli con dispositivo di pesatura (cd. transpallet manuali), realizzate nella vigenza del reg. UE n. 684 del 2008, non sono soggette all'applicazione di dazi antidumping, poiché tale misura compensativa è stata introdotta, per la merce predetta, solo dal successivo reg. UE n. 1346 del 2016, senza effetti retroattivi.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 17/07/2008 num. 684, Regolam. Commissione CEE 08/08/2016 num. 1346

*Massime precedenti Vedi:* N. 25096 del 2020 Rv. 659938 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 28622 del 13/10/2023 (Rv. 669282 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**

*Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** (Diff.)

*C. (BASSANO PAOLO) contro R. (BORA LUCIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/06/2016

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Imposta regionale su concessioni per occupazione ed uso del demanio e del patrimonio indisponibile - Base imponibile - Determinazione dell'Autorità portuale con normativa secondaria - Legittimità costituzionale - Fondamento.

*In tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 4 del d.l. n. 400 del 1993, conv. dalla l. n. 494 del 1993, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della l. n. 281 del 1970, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 16/05/1970 num. 281 art. 2 PENDENTE, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 3, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 23, Legge 04/12/1993 num. 494, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 21136 del 2016 Rv. 641455 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023 (Rv. 669249 - 01)**

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:*

**LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** (Conf.)

*P. (LOVISETTI MAURIZIO) contro A.*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 19/12/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento o liquidazione - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità - Esclusione.

*In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55 com. 4, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2 com. 1, DM min. EFI 21/05/2009 art. 6 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22281 del 2022 Rv. 665273 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 28734 del 16/10/2023 (Rv. 669248 - 01)**

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (AMATUCCI ANDREA)*  
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 06/07/2015

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Cessione di credito a garanzia di contratto di leasing - IVA - Esclusione - Imposta unica sostitutiva - Esclusione - Imposta di registro in misura proporzionale - Applicabilità - Fondamento.

*La cessione di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, né beneficia dell'imposta sostitutiva, ma sconta solo l'imposta di registro in misura proporzionale - con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della parte prima della tariffa annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 - trattandosi di contratto privo di natura creditizia o finanziaria e caratterizzato da autonomia funzionale, anche se in collegamento negoziale, rispetto al contratto originante le obbligazioni garantite.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 2 lett. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 12, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17

*Massime precedenti Vedi:* N. 16417 del 2015 Rv. 636101 - 01, N. 6412 del 2014 Rv. 630590 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 28758 del 17/10/2023 (Rv. 669265 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*B. (VANZ GIUSEPPE) contro C. (CICERCHIA RENATO)*  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/10/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Area destinata ad attività estrattiva dal PRAE - Suscettibilità edificatoria - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Concreto uso - Irrilevanza - Ragioni.

*In tema di ICI, la base imponibile per le aree destinate ad attività estrattiva dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e suscettibili di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, va determinata con riferimento al valore venale, indipendentemente*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*dalla loro concreta utilizzazione o utilizzabilità, poiché l'attività di cava, avendo carattere esclusivamente industriale, impedisce l'applicazione di agevolazioni o riduzioni legate alla vocazione agricola del terreno.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 06/12/2004 num. 17 art. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 23045 del 2016 Rv. 641891 - 01, N. 31174 del 2022 Rv. 666085 - 01, N. 26895 del 2021 Rv. 662524 - 01, N. 31079 del 2019 Rv. 656344 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01, N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29016 del 18/10/2023 (Rv. 669266 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PEPE STEFANO. Relatore: PEPE STEFANO.**

*C. (IELO DOMENICO) contro S. (CETRANGOLO PIETRO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/07/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile destinato ad attività sportive - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, presupponendo che gli immobili siano destinati allo svolgimento, da parte di associazioni senza scopo di lucro, di attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, in favore di un pubblico indifferenziato e ad una tariffa che non tenga conto dei valori di mercato, non spetta per la sola messa a disposizione di spazi per l'esercizio individuale dello sport, mancando la finalità solidaristica che giustifica il beneficio fiscale. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso l'esenzione per un supercondominio, che aveva messo a disposizione dei soli condomini i campi da tennis di pertinenza condominiale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Vedi:* N. 1568 del 2021 Rv. 660243 - 01, N. 9787 del 2017 Rv. 643632 - 02, N. 32742 del 2022 Rv. 666428 - 01, N. 9614 del 2019 Rv. 653650 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 28931 del 18/10/2023 (Rv. 669250 - 01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

*C. (CHIARELLO ANTONIO) contro G. (VILLANI MAURIZIO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. LECCE , 13/06/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 - Presupposto - Dichiarazione del possesso dei requisiti - Necessità - Termine di decadenza - Inosservanza - Conseguenze.



## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per l'abitazione principale degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia (con ordinamento civile o militare) presuppone che la dichiarazione del possesso dei requisiti e degli identificativi catastali dell'immobile sia presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sicché l'agevolazione non spetta in caso di presentazione in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale, essendo inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, fatta salva la valenza per gli anni successivi.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17562 del 2016 Rv. 640990 - 01, N. 37505 del 2022 Rv. 666596 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 28976 del 18/10/2023 (Rv. 669283 - 01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

*H. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/07/2022*

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Processo tributario - Giudizio di rinvio - Ammissione di nuovi mezzi di prova - Limiti e condizioni.

*In tema di istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 27823 del 2018 Rv. 651407 - 01, N. 27736 del 2022 Rv. 665728 - 01, N. 9768 del 2017

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29119 del 19/10/2023 (Rv. 669271 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MANZI LUIGI)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 29/07/2014*

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Avviso di accertamento - Trasformazione di una società da un tipo all'altro - Contestazione di fatti antecedenti - Intestazione e notifica dell'avviso - Soggetto destinatario - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

*In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invalidi gli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti di una s.r.l., sebbene la verifica fiscale fosse riferita ad un periodo di imposta in cui l'ente, prima di un'operazione di trasformazione, aveva la forma di s.a.s.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2499, Cod. Civ. art. 2500

*Massime precedenti Vedi:* N. 3269 del 2009 Rv. 607211 - 01, N. 4510 del 1981 Rv. 415223 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29122 del 19/10/2023 (Rv. 669251 - 01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

F. (GRANATA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/04/2016

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Presupposti - Oneri assertivi e probatori a carico dell'attore.

*La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 22159 del 2014 Rv. 633169 - 01, N. 9652 del 2016 Rv. 640068 - 01, N. 885 del 2018 Rv. 647074 - 01, N. 29385 del 2011 Rv. 620876 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29254 del 20/10/2023 (Rv. 669267 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/01/2019

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale - Art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Ambito di applicazione.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di IRAP, l'art. 10 del d.lgs. n. 446 del 1997, riguardando tutti gli enti non commerciali e non essendo richiamato dall'art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano in tale categoria, in base all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997, ma non a quelle costituite in forma di società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali, tra cui l'art. 5 del medesimo decreto legislativo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST., Legge 16/12/1991 num. 398, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29401 del 2019 Rv. 655740 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023 (Rv. 669252 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ALIFFI SILVIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/03/2022

279421 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE IVA versata in eccedenza - Diritto al rimborso - Insorgenza - Cessazione dell'attività economica - Nozione.

*In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5893 del 2019 Rv. 653072 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29301 del 23/10/2023 (Rv. 669254 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

R. (PARLATO ANDREA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/03/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato - Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 01, N. 5377 del 2023 Rv. 666765 - 01, N. 8101 del 2020 Rv. 657573 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29296 del 23/10/2023 (Rv. 669253 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

*D. (CARLEVARO ANSELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/10/2020*

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Contabilizzazione dei dazi - Potere - Spettanza - Allo stato di insorgenza dell'obbligazione doganale - Coerenza con immissione in libera pratica.

*Il potere di contabilizzazione dei dazi spetta alle autorità dello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale, in base alla regola secondo cui, con l'immissione in libera pratica, attraverso l'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell'autorità di uno Stato membro, la merce importata da paesi terzi acquista la posizione doganale di merce comunitaria, in libera circolazione in tutto il mercato interno.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 215, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4 lett. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 79

*Massime precedenti Vedi:* N. 5907 del 2019 Rv. 652964 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023 (Rv. 669255 - 01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/10/2021*

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Ricorso incidentale condizionato - Parte vittoriosa in appello - Proponibilità relativamente a questioni non decise perché assorbite - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità.

*Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risolleverare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi,*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Conformi:* N. 12680 del 2003 Rv. 566392 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29794 del 26/10/2023 (Rv. 669258 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

T. (ARTICO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/05/2017

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO  
Giudizio di legittimità soggettivamente complesso - Estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Conseguenze - Definizione agevolata promossa solo da alcuni contribuenti - Estinzione limitata solo alla posizione di questi ultimi - Istanza di trattazione - Necessità - Esclusione.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

*In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità soggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c., per condono fiscale, va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione, sicché, qualora esso richiami espressamente una pratica di condono relativa solo ad alcuni dei contribuenti, deve ritenersi che, per la natura scindibile della controversia, l'estinzione sia limitata alla sola posizione di questi ultimi; conseguentemente, l'istanza di trattazione nel termine ex art. 391, comma 3, c.p.c., non risulta indispensabile, poiché, per la limitazione soggettiva dell'estinzione, il giudizio di legittimità va comunque rimesso in udienza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della posizione che non è oggetto di sanatoria fiscale e che, a sua volta, ben può essere definita con autonoma e successiva procedura di condono.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19252 del 2018 Rv. 650243 - 01, N. 21826 del 2020 Rv. 659298 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29728 del 26/10/2023 (Rv. 669256 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MONTANO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 23/12/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi indebitamente pagati - In applicazione di regolamento comunitario o unionale illegittimo - Diritto al rimborso - Termine di decadenza ex art. 236 CDC - Proroga per forza maggiore - Esclusione - Annullamento del regolamento

## SEZIONE TRIBUTARIA

istitutivo dei dazi antidumping - Decorrenza del termine - Dal versamento - Spostamento - Esclusione.

*L'illegittimità di un regolamento comunitario o unionale non costituisce un caso di forza maggiore valevole a prorogare il termine triennale ex art. 236 CDC (cd. Codice Doganale Comunitario) entro il quale è possibile chiedere il rimborso dei dazi versati in applicazione di tale regolamento; pertanto, l'annullamento del regolamento istitutivo dei dazi antidumping non determina lo spostamento del termine decadenziale ex art. 236 CDC, la cui decorrenza resta ancorata alla data del versamento.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 236

*Massime precedenti Vedi:* N. 14004 del 2019 Rv. 653951 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29775 del 26/10/2023 (Rv. 669257 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*M. (DI TORO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 30/06/2015*

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di persone - Redditi extracontabili - Imputazione ex art. 5 TUIR - Mutamento della compagine per esclusione di un socio - Data di efficacia della deliberazione di esclusione - Rilevanza.

*In tema di società di persone con redditi extracontabili, qualora nel corso di un esercizio si verifichi il mutamento della compagine sociale a causa dell'esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati tali redditi, ex art. 5 TUIR, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera di esclusione, nei rapporti tra le parti, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, anche ove preveda l'esclusione immediata.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2287

*Massime precedenti Vedi:* N. 21487 del 2022 Rv. 665314 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29936 del 27/10/2023 (Rv. 669268 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)*

*G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/06/2014*

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Leasing traslativo - Stipulazione in luogo dell'acquisto del bene - All'interno di un gruppo societario - Abuso del diritto - Esclusione - Limiti - Valutazione sull'uso distorto per indebiti vantaggi fiscali - Necessità.

*In tema di elusione fiscale, l'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo in luogo dell'acquisto del bene, benché all'interno di un gruppo societario, non depone, di per sé, per una distorsione dello strumento giuridico utilizzato, dovendosi invece verificare e accertare se, alla base*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*dell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negozi ad esso collegati al fine di perseguire indebiti vantaggi fiscali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1526, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 27158 del 2021 Rv. 662423 - 01, N. 18333 del 2021 Rv. 661797 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 29936 del 27/10/2023 (Rv. 669268 - 02)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)*

*G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/06/2014*

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova presuntiva - Fatto noto - Leasing traslativo all'interno di un gruppo societario - Fatto ignoto - Uso distorto di strumenti negoziali e perseguimento di vantaggi fiscali indebiti - Univoca desumibilità - Esclusione.

*In tema di prova presuntiva, dal fatto noto costituito dall'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo all'interno di uno stesso gruppo societario, non è possibile desumere, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignorato rappresentato dall'uso distorto di strumenti negoziali al fine di conseguire ingiustificati vantaggi fiscali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22366 del 2021 Rv. 662103 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30019 del 30/10/2023 (Rv. 669260 - 01)**

*Presidente:* **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

*C. (TAGLIAMONTE ALFONSO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 12/08/2013*

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del giudice - Nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Limiti - Giudizio tributario di ottemperanza - Cassazione con rinvio.

*L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito; pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29972 del 30/10/2023 (Rv. 669259 - 01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAULETTI ENRICO)  
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/10/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2012, n. 6 - Determinazione della rendita - Componenti esterne al perimetro dell'immobile - Esclusione - Impianti produttivi di energia - Inclusione nella rendita - Vapordotti - Annualità anteriori alla novella del 2015.

*In base alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 2012, sono escluse dalla rendita catastale solo le componenti esterne al perimetro dell'immobile che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita stessa (come i tralicci, cavi e simili), mentre vi sono inclusi gli impianti che permettono la produzione di energia, indipendentemente dalla loro collocazione, purché ubicati sul territorio nazionale ed anche se presenti su suolo pubblico; pertanto, i vapordotti, poiché indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, vanno inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 2 com. 3, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 244 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 21

*Massime precedenti Vedi:* N. 27196 del 2022 Rv. 665854 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30157 del 30/10/2023 (Rv. 669261 - 01)**

**Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MOSCHETTI FRANCESCO)  
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2015

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Rivalutazione ex artt. 5 l. n. 448 del 2001 e 11 quaterdecies d.l. n. 203 del 2005 - Pagamento imposta sostitutiva - Donazione del bene - Nuova rivalutazione del donatario con pagamento della relativa imposta - Diritto di rimborso in favore del donante - Spettanza - Esclusione.

*In caso di rivalutazione di beni ex artt. 5 l. n. 448 del 2001 e 11 quaterdecies d.l. n. 203 del 2005, ove il contribuente, dopo aver versato l'imposta sostitutiva, doni il bene ad un terzo che proceda ad una nuova rivalutazione, versando la relativa imposta, l'avvenuto trasferimento del*



## SEZIONE TRIBUTARIA

*bene impedisce al donante di ottenere il rimborso delle somme da lui versate in ragione della precedente rivalutazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4423 del 2020 Rv. 657344 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30326 del 31/10/2023 (Rv. 669269 - 01)**

**Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.**

C. (BERNARDINI SVEVA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/07/2021

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi - Applicazione di aliquota errata ed eccessiva - Istanza di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dalla ritenuta e consegna dei buoni postali - Ragioni - Scelta del contribuente di riscuotere i titoli in tempi diversi - Irrilevanza sul termine per l'istanza di rimborso.

*In caso di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi con applicazione di un'aliquota d'imposta errata ed eccessiva, il contribuente può proporre istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data della ritenuta e consegna dei buoni, perché l'amministrazione finanziaria ha manifestato, mediante tale consegna, la propria valutazione definitiva in ordine alle somme spettanti, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d'imposta; pertanto, la successiva scelta discrezionale del contribuente, di ripartire nel tempo la riscossione dei titoli, non incide sul termine per l'istanza di rimborso.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8847 del 2019 Rv. 653355 - 01, N. 21419 del 2021 Rv. 662046 - 01, N. 1522 del 2017 Rv. 642433 - 01

OTTOBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 29023 del 19/10/2023** (Rv. **668999 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MANZON ENRICO.** Relatore:

**MANZON ENRICO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CINTIOLI FABIO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/03/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate attuativi dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 (prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero/energetico "contro il caro bollette") - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.

*Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate coi quali - in attuazione dall'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 51 del 2022 - è disposto il prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero-energetico "contro il caro bollette", trattandosi di atti amministrativi generali, meramente ricognitivi e attuativi delle previsioni di legge, non contenenti una pretesa tributaria sostanziale e non rientranti nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/03/2022 num. 21 art. 37 PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/2022 num. 51 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25479 del 2021 Rv. 662252 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29575 del 25/10/2023** (Rv. **669301 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

G. (GALASSO LEONORA) contro A. (MASINI DARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 26/06/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Domanda per la liquidazione degli onorari di avvocato - Giudizio svolto davanti ad un ufficio giudiziario italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svolto dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19571 del 2023 Rv. 668221 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza n. 30331 del 31/10/2023** (Rv. **669347 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (PUCCI PIETRO CARLO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI ROMA, 20/01/2023

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Esperibilità in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6023 del 1979 Rv. 402729 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 30267 del 31/10/2023** (Rv. **669156 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

C. (CRITELLI GREGORIO) contro R. (ORLANDI MAURO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2015

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di prestazioni integrate relative alla progettazione e costruzione di opere pubbliche - Controversie relative alla fase esecutiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Mancata stipula di atti integrativi funzionale all'esecuzione di lavori - Inclusione - Fattispecie.

*Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione e costruzione di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove inerenti alla mancata stipula di atti integrativi funzionali all'esecuzione di lavori, qualora quest'ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un'obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale. (Nella specie, relativa a una convenzione stipulata tra le Ferrovie dello Stato e un consorzio di imprese per la concessione di prestazioni integrate necessarie per la progettazione e la costruzione di alcune linee ferroviarie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, per responsabilità contrattuale e precontrattuale, avanzata dal suddetto consorzio in relazione all'illegittimo comportamento della parte pubblica, per non avere assunto gli atti preordinati all'esecuzione di ulteriori lavori alla cui emanazione - secondo la prospettazione dell'attore - essa si era obbligata in seno alla convenzione iniziale).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2023 Rv. 668211 - 01, N. 32728 del 2018 Rv. 652101 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 30175 del 31/10/2023** (Rv. **669314 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

S. (ALLENA GIOVANNI PAOLO) contro C. (MAZZEO LUCA HEROS )

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Domanda risarcitoria per omessa adozione da parte del Comune dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso fondo privato - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento.

*La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per omessa adozione, da parte dell'amministrazione comunale, dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso un fondo privato è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché con la predetta domanda il privato fa valere un interesse legittimo rispetto alla attività di gestione del bene demaniale - espressione del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità - correlato alla titolarità di un uso speciale del bene stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11242 del 2003 Rv. 565248 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33851 del 2021 Rv. 662883 - 01, N. 22650 del 2016 Rv. 641534 - 01

---

## 2. COMPETENZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27707 del 02/10/2023** (Rv. **669105 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**.  
Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (CAFORIO GIUSEPPE) contro C. (BUONAFEDE ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/09/2019

013023 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI  
Contratto munito di clausola compromissoria - Transazione in ordine alle relative obbligazioni - Controversie relative alla transazione - Competenza arbitrale - Esclusione - Fondamento.

*La clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 26046 del 2010 Rv. 615615 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24060 del 2023 Rv. 668643 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28292 del 09/10/2023 (Rv. 669009 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

C. (GRASSO BIAGIO) contro G.

Regola competenza

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Azione di rivendicazione di bene mobile - Foro generale delle persone fisiche o giuridiche - Operatività - Domanda connessa di risarcimento danni - Conseguenze.

*In tema di domanda di rivendica di un bene mobile (nella specie un dipinto), la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, che si estende anche alla domanda di risarcimento danni, in quanto domanda strettamente accessoria a quella di rivendica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6140 del 2004 Rv. 571595 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28349 del 10/10/2023 (Rv. 669010 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

D. (LAMPARELLI RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

103064 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE Avvocato - Dipendente di ente pubblico - Patrocinio dell'ente quale esecuzione del contratto di lavoro - Relativo compenso - Controversia - Competenza del giudice del lavoro - Ragioni.

*L'avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all'attività di difesa in giudizio svolta a favore di quest'ultimo in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, con conseguente competenza per materia del giudice del lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6326 del 2003 Rv. 562337 - 01

---

### 3. DOMANDA GIUDIZIALE

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 27989 del 04/10/2023 (Rv. 668995 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.**

L. (CHIARELLI FELICE) contro V. (MONTEROSSO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/04/2017

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE  
Domanda giudiziale di restituzione dell'immobile - Inammissibilità - Effetto interruttivo del possesso ad usucapionem - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 21929 del 2021 Rv. 662061 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 02)**

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (D'ANGELO INNOCENZO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Crisi familiare - Domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c. - Ammissibilità.

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE  
In genere.

133107 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE In genere.

*In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 51, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 49, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 19540 del 2018 Rv. 650192 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 29082 del 19/10/2023 (Rv. 669024 - 01)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**

Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

V. (DI MEO STEFANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/04/2019

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda proposta avanti a giudice privo di giurisdizione - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.

*La notifica dell'atto di citazione, anche dinanzi a giudice che si dichiari privo di giurisdizione, produce comunque effetti sostanziali, tra i quali l'interruzione della prescrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto di un medico specializzando a essere risarcito dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano, ritenendo l'atto introduttivo di un giudizio, conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, privo di efficacia interruttiva della prescrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 16032 del 2002 Rv. 558493 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

G. (VECCHI VITTORIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/02/2020

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegato solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6834 del 2023 Rv. 667052 - 01, N. 16281 del 2016 Rv. 642094 - 01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440 - 01

---

#### 4. TERMINI

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023 (Rv. 669159 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.**

T. (LEANZA RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2018

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Termine breve per impugnare - Dies a quo - Conoscenza "aliunde" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di sentenza di fallimento.

*Il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva "aliunde" dell'atto. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento di una società da parte del suo liquidatore in proprio, quale terzo interessato ex art. 18, comma 4 l. fall., e non come legale rappresentante della stessa, sia idonea a radicare la conoscenza legale della sentenza di fallimento in capo alla società e, di conseguenza, a far decorrere nei confronti di essa il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 4, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2333 del 2023 Rv. 666712 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 02)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

*M. (FEROLETO ANTONIO) contro O. (MANNO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione tardiva del cd. contumace involontario - Ammissibilità - Condizioni - Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Fattispecie.

*Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

*Massime precedenti Vedi:* N. 2817 del 2009 Rv. 606613 - 01, N. 3091 del 1982 Rv. 421023 - 01, N. 19574 del 2015 Rv. 637215 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

### 5. NOTIFICAZIONE

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

*M. (FEROLETO ANTONIO) contro O. (MANNO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Appello - Nullità della notifica della sentenza impugnata - Rilievo officioso - Necessità - Eccezioni.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

*Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19714 del 2017 Rv. 645356 - 02

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023 (Rv. 669119 - 01)**

**Presidente: BELLE' ROBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SPALLITTA NADIA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/03/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazioni a mezzo PEC - Anomalie che rendano illeggibili gli allegati - Conseguenze - Nullità.

*In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, DPR 11/02/2005 num. 68

*Massime precedenti Vedi:* N. 26511 del 2022 Rv. 665447 - 01, N. 16189 del 2023 Rv. 668164 - 01, N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932 - 01

---

### 6. FASCICOLO

**Sez. U - , Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 (Rv. 668997 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

M. (SANTORO ANNA MARIA) contro C.  
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2022

133124 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE Deposito telematico - Attività di accettazione del cancelliere - Valenza di certificazione della presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte - Esclusione - Fondamento.

*Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

*Massime precedenti Vedi:* N. 27313 del 2018 Rv. 651354 - 01, N. 4898 del 2007 Rv. 595573 - 01, N. 5893 del 2022 Rv. 663955 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29294 del 23/10/2023** (Rv. **669288 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

B. (ROMANO DAVIDE) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 13/06/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Deposito contestuale del ricorso e del fascicolo contenente i documenti - Necessità - Utilizzo modalità telematiche - Tempistiche.

*In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata, purché essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 31474 del 2018 Rv. 651929 - 02

---

### 7. LITISCONSORZIO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023** (Rv. **669006 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P. (PAJNO ANGELO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/02/2017

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domanda di un condomino per l'accertamento della natura condominiale di un bene - Eccezione di titolarità esclusivo di un condomino - Litisconsorzio degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Vedi: N. 30302 del 2022 Rv. 665975 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023** (Rv. **669170 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

V. (LAPENNA MARIALAURA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Testamento - Impugnazione per falsità - Beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare Litisconsorzio necessario - Estensione - Fondamento.

*In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4452 del 2016 Rv. 639106 - 01, N. 3323 del 2001 Rv. 544515 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 02)**

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

V. (LAPENNA MARIALAURA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio - Mancata ottemperanza - Estinzione del giudizio - Omessa eccezione di parte - Successiva integrazione del contraddittorio - Declaratoria di estinzione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

*Nel caso in cui, nel termine perentorio all'uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l'estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2015 Rv. 634999 - 01, N. 11361 del 1999 Rv. 530562 - 01, N. 5125 del 2000 Rv. 535873 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (SANSONETTI GIANLUCA) contro C. (MASI LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 univices, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G , Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 4177 del 2008 Rv. 601881 - 01, N. 1502 del 1994 Rv. 485335 - 01

---

### 8. PROVA CIVILE

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023** (Rv. **669117 - 01**)*

*Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.***

*Relatore: **GORGONI MARILENA.***

*P. (PRATELLI MICHELE) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/05/2020*

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Scrittura privata non autenticata – Mancanza di data certa – Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato – Configurabilità – Conseguenze.

*La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2704 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 3404 del 2015 Rv. 634734 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4213 del 2013 Rv. 625119 - 01

---

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 28428 del 11/10/2023** (Rv. **669018 - 01**)*

*Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)*

*V. (VIGNATI RAFFAELLA) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2019*

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale di applicazione della pena emessa ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI In genere.

*La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

*Massime precedenti Difformi:* N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30328 del 2017 Rv. 646556 - 01, N. 18363 del 2017 Rv. 645367 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (FANTIN FABIO) contro A. (GALLETTI DANILO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 28/02/2018

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE  
Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.

*La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Civ. art. 1292, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28094 del 2009 Rv. 610997 - 01, N. 32005 del 2021 Rv. 663218 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28660 del 16/10/2023 (Rv. 669273 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.**

M. (MAIETTA ANGELO) contro U. (CAPUA MICHELANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/01/2022

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Efficacia probatoria - Scissione del contenuto del documento - Ammissibilità - Condizioni.

*La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7726 del 1990 Rv. 468483 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023 (Rv. 669321 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (ZARONE FABRIZIO) contro E. (BRIGUGLIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/07/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Azione di accertamento negativo del credito - Diversa distribuzione degli oneri probatori - Insussistenza.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19154 del 2018 Rv. 649731 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 297 del 2020 Rv. 656455 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023 (Rv. 669357 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

B. (GAITO MARCO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 20/03/2017

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di agenzia - Art. 1742 c.c. - Forma scritta ad probationem - Scritture diverse dal contratto - Limiti.

138255 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO In genere.

*In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1742

*Massime precedenti Vedi:* N. 1824 del 2013 Rv. 624886 - 01

**Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 02)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

**C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Iscrizione all'albo dei mediatori - Regime della legge n. 39 del 1989 - Condizione di validità del contratto di mediazione - Accertamento da parte del giudice anche mediante il ricorso a prove presuntive - Possibilità - Condizioni.

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

*Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 03)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

**C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione di documenti nuovi in appello - In seguito ad eccezione in senso lato della controparte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

*Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

---



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29506 del 24/10/2023** (Rv. **669299 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Diff.)

C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Iscrizione all'albo dei mediatori - Regime della legge n. 39 del 1989 - Requisito di validità del contratto di mediazione - Mancanza dell'iscrizione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Anche nel giudizio di appello - Sussistenza - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

*Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

Massime precedenti Conformi: N. 4019 del 2023 Rv. 666857 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023** (Rv. **669304 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore:

**TRAPUZZANO CESARE.**

T. (CAPONNETTO VINCENZO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2019

138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE Giuramento decisorio - Presupposti di ammissibilità - Deferimento su qualità giuridiche - Esclusione - Giuramento sulla qualità di amministratore societario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il giuramento decisorio non può verteere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234

Massime precedenti Vedi: N. 27086 del 2018 Rv. 651016 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023** (Rv. **669304 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore:

**TRAPUZZANO CESARE.**

T. (CAPONNETTO VINCENZO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2019

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO  
Giuramento decisorio - Formulazione dei capitoli - Decisività - Requisito - Formulazione in senso favorevole al soggetto cui è stato deferito.

*I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234

Massime precedenti Vedi: N. 9831 del 2014 Rv. 631124 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023** (Rv. **669326 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

C. (PONZANELLI GIULIO) contro G. (VINCENTI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/06/2022

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE  
Eccezione di incapacità a testimoniare – Ammissione della prova con riserva di provvedere sulla stessa – Successiva assunzione in mancanza di scioglimento della riserva – Nullità relativa – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

*Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9456 del 2023 Rv. 667445 - 02

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29936 del 27/10/2023** (Rv. **669268 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Parz. Diff.)

G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/06/2014

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova presuntiva - Fatto noto - Leasing traslativo all'interno di un gruppo societario - Fatto ignoto - Uso distorto di strumenti negoziali e perseguimento di vantaggi fiscali indebiti - Univoca desumibilità - Esclusione.

*In tema di prova presuntiva, dal fatto noto costituito dall'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo all'interno di uno stesso gruppo societario, non è possibile desumere, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignorato rappresentato dall'uso distorto di strumenti negoziali al fine di conseguire ingiustificati vantaggi fiscali.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22366 del 2021 Rv. 662103 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. (LANFRANCONI RENATO) contro E. (MARESCA ARTURO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2019

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Consulenza tecnica svolta in sede penale nelle forme dell'art. 360 c.p.p. - Utilizzabilità nel giudizio civile risarcitorio - Fondamento - Fattispecie.

*La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 18025 del 2019 Rv. 654468 - 01, N. 2947 del 2023 Rv. 667206 - 01, N. 19521 del 2019 Rv. 654570 - 01, N. 3689 del 2021 Rv. 660319 - 01, N. 5947 del 2023 Rv. 667202 - 02

---

### 9. AUSILIARI DEL GIUDICE

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28227 del 09/10/2023 (Rv. 669172 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

F. (SANTAROSSA STEFANO) contro R. (SICA VINCENZO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato in materia di contratti pubblici - Nomina di consulente tecnico - Liquidazione del compenso - Opponibilità ex art. 241 d.lgs. n. 163 de 2006, nella versione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - Sussistenza.

*In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l'ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell'art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* DM Grazia e Giustizia 30/05/2002, DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023** (Rv. **669188 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (FANTIN FABIO) contro A. (GALLETTI DANILO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 28/02/2018

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE  
Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà -  
Conseguenze.

*La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Civ. art. 1292, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28094 del 2009 Rv. 610997 - 01, N. 32005 del 2021 Rv. 663218 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28789 del 17/10/2023** (Rv. **669195 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

C. (ARNO' GAETANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 11/09/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO  
Consulente nell'ambito di un procedimento di prevenzione - Compenso - Determinazione - Criteri  
- Valutazione unitaria dei beni o del patrimonio - Necessità.

*In tema di prestazioni professionali rese da un consulente nell'ambito di un procedimento di prevenzione, il compenso deve essere determinato con riferimento alla valutazione unitaria e globale del patrimonio e non alla somma dei singoli flussi monetari di entrata e di uscita che sono andati a comporre il patrimonio sequestrato.*

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 4, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 27914 del 2018 Rv. 651176 - 01

---

### 10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29841 del 27/10/2023** (Rv. **669279 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

Z. (DI LAURO ROBERTO) contro L. (LOMBARDI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 04/10/2019

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Successioni mortis causa – Provvedimenti di volontaria giurisdizione – Decreto che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente ed approva il rendiconto del curatore - Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

*È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l'ipotesi di controversia sulle spese della procedura.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 457, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3942 del 1994 Rv. 486355 - 01

---

### 11. SPESE GIUDIZIALI

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023** (Rv. **669107 - 01**)*

*Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.*

*Relatore: **IANNELLO EMILIO**.*

*F. (CORVASCE ANTONIO) contro G.*

*Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020*

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Intimato non costituito - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

*Massime precedenti Vedi:* N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023** (Rv. **669163 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

K. (CARNA' GAETANO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/06/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Mera costituzione del Ministero in assenza di controricorso - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.

*In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16921 del 2017 Rv. 644947 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3305 del 2017 Rv. 643363 - 01, N. 11125 del 2023 Rv. 667743 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023** (Rv. **669313 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (VIGLIETTA MARCO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI CANALE ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/08/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Configurabilità - Conseguenze - Presunzione ex lege di responsabilità aggravata - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27433 del 2023 Rv. 668909 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

V. (VARCARO GIOVANNI) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PARMA, 16/06/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 009735/2020 65801301

*Massime precedenti Conformi:* N. 9735 del 2020 Rv. 658013 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 (Rv. 669308 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

L. (STASI CARLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MATERA, 03/10/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. – Spese – A carico del richiedente – Regolazione globale con la sentenza che definisce il merito – Necessità.

*Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9735 del 2020 Rv. 658013 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

A. (VENTURINI FABIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2021

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI Spese per il rilascio della cartella clinica - Ripetibilità - Eccezioni - Fondamento.

*Pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica, non essendo strettamente afferenti alle attività necessarie per agire in giudizio (quanto, piuttosto, funzionali ad apprestare le tesi o le difese da svolgere in seno allo stesso), soggiacciono al potere discrezionale del giudice di escluderle dalla ripetizione, ove le ritenga eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 84 del 2013 Rv. 624396 - 01

---

## 12. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27946 del 04/10/2023** (Rv. **669160 - 02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

F. (RAMPAZZO RAFFAELLA) contro C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/10/2017

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di cassazione avverso la medesima sentenza d'appello - Cassazione del capo oggetto di revocazione pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice della revocazione - Conseguenze - Decisione della cassazione successiva alla sentenza ex art. 402 c.p.c. - Rimedi.

*Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Vedi: N. 9201 del 2021 Rv. 661077 - 01 Rv. 661077 - 01, N. 6885 del 2015 Rv. 634827 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023** (Rv. **669107 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

F. (CORVASCE ANTONIO) contro G.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Intimato non costituito - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

*Massime precedenti Vedi:* N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023 (Rv. 669159 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.**

T. (LEANZA RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2018

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Termine breve per impugnare - Dies a quo - Conoscenza "aliunde" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di sentenza di fallimento.

*Il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva "aliunde" dell'atto. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento di una società da parte del suo liquidatore in proprio, quale terzo interessato ex art. 18, comma 4 l. fall., e non come legale rappresentante della stessa, sia idonea a radicare la conoscenza legale della sentenza di fallimento in capo alla società e, di conseguenza, a far decorrere nei confronti di essa il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 4, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2333 del 2023 Rv. 666712 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28126 del 05/10/2023 (Rv. 669115 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

R. (SERRA MARCO) contro G. (GELLI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2022

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Dichiarazione testimoniale formalizzata in epoca successiva alla decisione - Idoneità ai fini revocatori ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*Il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l'impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come preconstituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 3591 del 2017 Rv. 643102 - 01

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.**

**E. (SALVEMINI PASQUALE) contro R. (VALLA GIACOMO)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Modifica del capo relativo alle spese - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

*La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Vedi:* N. 27606 del 2019 Rv. 655640 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

**C. (SANSONETTI GIANLUCA) contro C. (MASI LEONARDO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G , Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 4177 del 2008 Rv. 601881 - 01, N. 1502 del 1994 Rv. 485335 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza n. 28389 del 11/10/2023** (Rv. **669051 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore:  
**PONTERIO CARLA.**

C. (PORFILIO PASQUALE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2022

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Decisività del documento - Accertamento - Criteri.

*La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13650 del 2004 Rv. 574800 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28425 del 11/10/2023** (Rv. **669014 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore:  
**TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

M. (FEROLETO ANTONIO) contro O. (MANNO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione tardiva del cd. contumace involontario - Ammissibilità - Condizioni - Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Fattispecie.

*Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 2817 del 2009 Rv. 606613 - 01, N. 3091 del 1982 Rv. 421023 - 01, N. 19574 del 2015 Rv. 637215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

M. (FEROLETO ANTONIO) contro O. (MANNO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Appello - Nullità della notifica della sentenza impugnata - Rilievo officioso - Necessità - Eccezioni.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

*Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19714 del 2017 Rv. 645356 - 02

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 (Rv. 668997 - 02)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

M. (SANTORO ANNA MARIA) contro C.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2022

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni.

*In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19307 del 2023 Rv. 668130 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9087 del 2023 Rv. 667820 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

D. (MARCHIONNE LANFRANCO) contro P. (MENGHINI STEFANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/01/2020

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Comparsa d'intervento contenente domanda

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nuova nei confronti del contumace - Notificazione - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE In genere.

*Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9527 del 2018 Rv. 648089 - 02, N. 5907 del 2006 Rv. 591130 - 01, N. 17328 del 2015 Rv. 636226 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023 (Rv. 669313 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

**A. (VIGLIETTA MARCO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI CANALE ANGELO)**

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/08/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Configurabilità - Conseguenze - Presunzione ex lege di responsabilità aggravata - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27433 del 2023 Rv. 668909 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28695 del 16/10/2023** (Rv. **669192 - 02**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

P. (PANARITI PAOLO) contro C. (MASSELLA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/10/2018

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura - Erronea pronuncia del giudice - Nullità della sentenza - Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione - Necessità - Conseguenze.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23539 del 2006 Rv. 592823 - 01, N. 25155 del 2020 Rv. 659412 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28727 del 16/10/2023** (Rv. **669233 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (D'ANGELO INNOCENZO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Presupposti - Funzione - Efficacia vincolante del principio di diritto.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. presuppone una difficoltà nell'interpretazione di una disposizione nuova o sulla quale non si sia ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale, destinata ad essere applicata in numerosi giudizi, e tende a realizzare una sorta di nomofilachia preventiva, sollecitando la S.C. ad enunciare con sentenza un principio di diritto vincolante non solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma anche per ogni altro giudice chiamato ad intervenire nell'ambito del medesimo procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27155 del 2017 Rv. 646772 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023** (Rv. **669067 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Z. (GIZZI FABRIZIO) contro S. (DRAGONI CORRADO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 13/08/2019

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice  
- Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso  
- Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato.

*È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18578 del 2015 Rv. 637095 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023** (Rv. **669059 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.  
Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

D. (BARBETTI CARLOTTA) contro B. (ZIPOLINI ROMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/05/0022

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE  
Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento.

*Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 6187 del 2016 Rv. 639330 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28976 del 18/10/2023** (Rv. **669283 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

H. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/07/2022

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Processo tributario - Giudizio di rinvio - Ammissione di nuovi mezzi di prova - Limiti e condizioni.

*In tema di istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27823 del 2018 Rv. 651407 - 01, N. 27736 del 2022 Rv. 665728 - 01, N. 9768 del 2017

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29122 del 19/10/2023** (Rv. **669251 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

F. (GRANATA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/04/2016

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Presupposti - Oneri assertivi e probatori a carico dell'attore.

*La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22159 del 2014 Rv. 633169 - 01, N. 9652 del 2016 Rv. 640068 - 01, N. 885 del 2018 Rv. 647074 - 01, N. 29385 del 2011 Rv. 620876 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29221 del 20/10/2023** (Rv. **669025 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

T. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro U. (PAFUNDI GABRIELE)  
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/11/2020



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI "Nullità della sentenza" ex art. 372 c.p.c. - Nozione - Fattispecie.

*La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9733 del 1998 Rv. 519254 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6397 del 2023 Rv. 667158 - 01, N. 22095 del 2018 Rv. 650066 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29324 del 23/10/2023** (Rv. **669201 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

I. (CHILLEMÌ FRANCESCO AURELIO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 14/10/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda nuova in appello – Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria – Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria – Esclusione – Fattispecie.

*La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull'allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull'aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l'inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata. (Nella specie alla mancata consegna finale del bene stesso si era giunti attraverso una fase intermedia in cui era stato consegnato un aliud pro alio, poi restituito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29506 del 24/10/2023** (Rv. **669299 - 03**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

C. (MARCHESE TOMMASO) contro I. (CANEVA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2019

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione di documenti nuovi in appello – In seguito ad eccezione in senso lato della controparte – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023 (Rv. 669255 - 01)**

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/10/2021

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso incidentale condizionato - Parte vittoriosa in appello - Proponibilità relativamente a questioni non decise perché assorbite - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità.

*Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 12680 del 2003 Rv. 566392 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023 (Rv. 669216 - 01)**

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

F. (D'AMMANDO MAURIZIO) contro F. (LUCATTELLI VINCENZO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/05/2018

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Carattere chiuso - Proposizione di domanda di accertamento del trasferimento della proprietà - Novità rispetto alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. svolta nel giudizio sfociato nella sentenza cassata - Sussistenza - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.

*Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 28385 del 2017 Rv. 646529 - 01, N. 6729 del 2022 Rv. 664175 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

B. (MICELI WALTER) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Decreto del Primo Presidente e decreto di fissazione dell'udienza pubblica - Comunicazione di cancelleria alle parti - Necessità - Ragioni.

*Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis com. 2

---

**Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

B. (MICELI WALTER) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Mancata comunicazione della data di udienza pubblica - Deposito tardivo delle memorie - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Richiesta di tutte le parti di discussione immediata - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

*Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 25516 del 2018 Rv. 650951 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9232 del 2002 Rv. 555303 - 01, N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023** (Rv. **669291 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

A. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 14/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Proroga del trattenimento dello straniero - Decisione del Giudice di pace - Mero richiamo alle motivazioni della questura - Motivazione apparente - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Sussistenza.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 6758 del 2022 Rv. 664061 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 28378 del 11/10/2023** (Rv. **669056 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**.

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

G. (CIRILLO ERNESTO MARIA) contro T. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2020

086001 FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE Codici deontologici ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Natura normativa - Configurabilità - Conseguenze.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

*I codici deontologici relativi al trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, hanno natura normativa, e, pertanto, da un lato, per essi vale il principio iura novit curia - sicché il giudice deve individuarli e farne applicazione anche d'ufficio -, e, dall'altro, la violazione degli stessi può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 12, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 quater com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12834 del 2014 Rv. 631584 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13168 del 2021 Rv. 661246 - 01

---

**13. COSA GIUDICATA**

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29301 del 23/10/2023** (Rv. **669254 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

R. (PARLATO ANDREA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/03/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato - Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 01, N. 5377 del 2023 Rv. 666765 - 01, N. 8101 del 2020 Rv. 657573 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29794 del 26/10/2023** (Rv. **669258 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

T. (ARTICO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/05/2017

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudizio di legittimità soggettivamente complesso - Estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Conseguenze - Definizione agevolata promossa solo da alcuni contribuenti - Estinzione limitata solo alla posizione di questi ultimi - Istanza di trattazione - Necessità - Esclusione.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

*In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità soggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c., per condono fiscale, va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione, sicché, qualora esso richiami espressamente una pratica di condono relativa solo ad alcuni dei contribuenti, deve ritenersi che, per la natura scindibile della controversia, l'estinzione sia limitata alla sola posizione di questi ultimi; conseguentemente, l'istanza di trattazione nel termine ex art. 391, comma 3, c.p.c., non risulta indispensabile, poiché, per la limitazione soggettiva dell'estinzione, il giudizio di legittimità va comunque rimesso in udienza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della posizione che non è oggetto di sanatoria fiscale e che, a sua volta, ben può essere definita con autonoma e successiva procedura di condono.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19252 del 2018 Rv. 650243 - 01, N. 21826 del 2020 Rv. 659298 - 01

**14. ESECUZIONE FORZATA**

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28319 del 10/10/2023 (Rv. 669317 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

D. (CANCELLI EMILIO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASSINO, 27/07/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Svolgimento fase sommaria - Instaurazione della fase di merito con iscrizione a ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione sull'erroneo presupposto del mancato svolgimento della fase sommaria - Natura - Conseguenze.

*Il provvedimento con cui il giudice del merito di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. disponga erroneamente la rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, già regolarmente svoltasi, costituisce un atto meramente interno, preparatorio e organizzativo, insuscettibile opposizione; ne consegue che la parte o il giudice dell'esecuzione possono richiedere al presidente del tribunale di stabilire la definitiva assegnazione dell'affare, la quale, una volta disposta, onera il giudice incaricato di trattare la controversia nelle corrette forme, definendo il procedimento secondo la sua effettiva natura e l'oggetto, previa esatta qualificazione e idoneo inquadramento della domanda proposta (eventualmente, anche in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell'ufficio ai fini dell'assegnazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 10898 del 2023 Rv. 667592 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 28461 del 12/10/2023 (Rv. 668949 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

T. (GADOTTI VERENA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 26/07/2021

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Mancato deposito del prezzo - Conseguenze - Pronuncia di perdita della cauzione a titolo di multa - Potere discrezionale - Esclusione - Effetto automatico - Sussistenza.

*In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 29732 del 2019 Rv. 655843 - 01, N. 5506 del 2003 Rv. 561973 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 28562 del 13/10/2023 (Rv. 668951 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

T. (LAMICELA EDOARDO) contro U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 28/06/2021

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atto emesso dal giudice dell'esecuzione immediatamente lesivo e non preparatorio - Opponibilità da parte degli interessati - Sussistenza - Rilevanza della gravità del vizio - Esclusione - Nullità radicale - Tempestiva opposizione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*Qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo - purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio - è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento, a prescindere dalla gravità del vizio dedotto, ed anzi, di regola, deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., determinandosi, in mancanza, la sua sanatoria; anche laddove si tratti di nullità radicali, per le quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge e tali da impedire all'atto illegittimo di produrre determinati effetti, non si verifica alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta, fermo restando che, in tal caso, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha chiarito che, benché il provvedimento del g.e., contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura, fosse "abnorme" l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di tale atto era disciplinata dalle regole ordinarie).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01, N. 2968 del 2013 Rv. 625428 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28625 del 13/10/2023** (Rv. **668952 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

P. (SERRA ANTON UGO) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 16/03/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il vincolo operativo, apposto sul saldo creditore di conto corrente, pacificamente positivo, non ne determinava l'impignorabilità posto che, essendo realizzato con atto di autonomia privata a garanzia del rimborso di finanziamenti erogati dalla banca, terza pignorata, non integrava una cessione di credito formale, opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Conformi: N. 23631 del 2018 Rv. 650882 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3987 del 2019 Rv. 652487 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023** (Rv. **669022 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

S. (LACAPRA ANTONIO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE GORIZIA, 25/03/2021

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Ordinanza di assegnazione del credito resa all'udienza ex art. 543 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del terzo pignorato - Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza - Esclusione - Conoscenza del provvedimento - Necessità - Fondamento.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

*Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425 - 03, N. 23683 del 2008 Rv. 604976 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023** (Rv. **669021 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

W. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/12/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Applicabilità - Contestazioni relative al quomodo - Sussistenza - Contestazioni relative alla debenza del credito o al diritto di procedere in executivis - Esclusione - Fattispecie.

*Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'opposizione proposta contro l'estratto del ruolo con la quale era stata dedotta unicamente l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza svolgere contestazioni relative all'insussistenza del credito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13381 del 2017 Rv. 644992 - 02, N. 10296 del 2009 Rv. 608007 - 01

---



**15. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI**

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28725 del 16/10/2023** (Rv. **669345 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

A. (FERRERI ANDREA) contro N. (VARIOLI PIETRASANTA FRANKLIN)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

131042 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE Iscrizione a ruolo telematica - Deposito telematico dell'originale della citazione e della relata di notifica - Obbligatorietà - Esclusione - Deposito cartaceo in udienza ex art. 660, comma 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

*L'iscrizione a ruolo della convalida di sfratto, se eseguita in via telematica senza produrre la relata di notifica, non impedisce all'intimante di completare la propria costituzione nella successiva udienza, attraverso il deposito in quella sede dell'originale cartaceo dell'atto di citazione con le relate di notifica, potendo comunque beneficiare del disposto dell'art. 660, comma 5, c.p.c. e non ostandovi l'art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, razione temporis vigente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 660 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 1, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30038 del 30/10/2023** (Rv. **669219 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (PARISE GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Esclusione - Perfezionamento della notifica - Rilevanza.

133063 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DELL'ATTORE In genere.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18203 del 2008 Rv. 605011 - 01, N. 4020 del 2017 Rv. 644440 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29841 del 27/10/2023** (Rv. **669279 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

Z. (DI LAURO ROBERTO) contro L. (LOMBARDI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 04/10/2019

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Successioni mortis causa – Provvedimenti di volontaria giurisdizione – Decreto che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente ed approva il rendiconto del curatore - Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

*È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l'ipotesi di controversia sulle spese della procedura.*


*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 457, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3942 del 1994 Rv. 486355 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27831 del 02/10/2023** (Rv. **669146 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

B. (DI PIETRO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/01/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Patologia sopravvenuta - Doveri del giudice di valutare i rischi per la salute in caso di rimpatrio - Fattispecie.

*In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente allega di essere affetto da patologie, psichiche o fisiche, sopravvenute nel corso del giudizio, il giudice è tenuto a valutare se le stesse siano assistite da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva ommesso di valutare i documenti, prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio d'appello, dai quali emergeva che lo stesso soffriva di disturbi schizofrenici).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 27544 del 2022 Rv. 665638 - 01, N. 17204 del 2021 Rv. 661642 - 01, N. 3768 del 2023 Rv. 666870 - 01, N. 4369 del 2023 Rv. 666874 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28637 del 16/10/2023** (Rv. **669167 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (LEDDA LILIANA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/08/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Status giuridico dei minori ucraini fuggiti dalla guerra - Nomina di un tutore nello Stato di provenienza - Riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 - Necessità - Conseguenze - Qualifica dei minori stranieri non accompagnati - Esclusione.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

*In tema di status giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, la nomina di un tutore nello stato di provenienza, secondo la legge ucraina, deve essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, con la conseguenza che i minori, giunti in Italia accompagnati dal detto tutore e rappresentante legale, non possono essere qualificati come minori stranieri non accompagnati, ai sensi della legge n. 47 del 2017.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 5, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 6, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 14, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Legge 18/06/2015 num. 101, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 41930 del 2021 Rv. 663728 - 01, N. 17603 del 2023 Rv. 668091 - 01, N. 9648 del 2022 Rv. 664426 - 01

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29880 del 27/10/2023 (Rv. 669217 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SGARBI PIETRO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 27/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento di espulsione di cittadino extracomunitario - Giudizio di opposizione - Ammissione ex lege al gratuito patrocinio dello straniero - Applicazione del complesso delle regole in tema di gratuito patrocinio - Conseguenza - Dimidiazione del compenso riconosciuto all'avvocato ex art. 130 TUSG - Necessità.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 142 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 24102 del 2022 Rv. 665406 - 01, N. 4759 del 2022 Rv. 663971 - 01, N. 9808 del 2013 Rv. 626252 - 01, N. 30069 del 2017 Rv. 646605 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 29925 del 27/10/2023 (Rv. 669218 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

L. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del cittadino straniero proveniente da Stati non appartenenti all'Unione Europea - Attestazione dei redditi prodotti all'estero - Produzione dell'autocertificazione - Presupposto - Impossibilità di procurarsi la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero - Nozione.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata dall'istanza per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 94 com. 2 PENDENTE

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 32766 del 2021 Rv. 662837 - 01, N. 23133 del 2021 Rv. 662071 - 01, N. 24928 del 2022 Rv. 665576 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30177 del 31/10/2023 (Rv. 669290 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

L. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 31/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento prefettizio di espulsione - Omessa notifica all'espellendo - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di espulsione del cittadino straniero dal territorio dello Stato, in caso di omessa notifica del decreto all'espellendo, il relativo provvedimento prefettizio è nullo, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 33507 del 2019 Rv. 656565 - 01, N. 24015 del 2020 Rv. 659526 - 02, N. 275 del 2006 Rv. 585651 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023 (Rv. 669291 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

A. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 14/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Proroga del trattenimento dello straniero - Decisione del Giudice di pace - Mero richiamo alle motivazioni della questura - Motivazione apparente - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Sussistenza.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 6758 del 2022 Rv. 664061 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

**Sez. 1 - , Sentenza n. 30365 del 31/10/2023 (Rv. 669293 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.**

**P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

**O. (FACHILE SALVATORE) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Diritto autodeterminato - Conseguenze - Fattispecie in tema di tratta.

*La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura autodeterminata ed è individuata con la sola indicazione del relativo contenuto; ne consegue che l'eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte non assolve la funzione di specificazione della domanda, ma rileva ai soli fini della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, a fronte dell'emersione di indici sintomatici della tratta ai fini di prostituzione, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per novità della causa petendi, invece che esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria attraverso l'audizione della richiedente asilo).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 23883 del 2023 Rv. 668852 - 01, N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 01, N. 17448 del 2023 Rv. 668009 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 01, N. 41863 del 2021 Rv. 665624 - 01

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023 (Rv. 669164 - 01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

**M. (FERRARA ALESSANDRO) contro Q.**

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 31/10/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Obbligo di informare lo straniero circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento normativo - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

*Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142 del 2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8), di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di pace che, in sede d'impugnazione del c.d. respingimento differito di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 289 del 1998, non aveva dato conto della completezza delle informazioni contenute nel c.d. foglio notizie sottoscritto dal ricorrente, cittadino tunisino, al suo arrivo alla frontiera, omettendo, inoltre, di dare riscontro motivazionale al rigetto della richiesta di esibizione del suddetto documento).*

*Riferimenti normativi:* Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 210

*Massime precedenti Conformi:* N. 10743 del 2017 Rv. 651965 - 02

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28189 del 06/10/2023** (Rv. **669184 - 01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

T. (PAZIENTI MANUELA) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 30/06/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Cittadino straniero - Convivenza con cittadino italiano - Divieto di espulsione - Limiti - Rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - Necessità.

*La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.*

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 - 01, N. 19815 del 2022 Rv. 665219 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28541 del 13/10/2023** (Rv. **668990 - 01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P. (RUSSO JACOPO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 27/07/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ingresso del cittadino straniero nel territorio italiano - Controllo alla frontiera oppure mancato controllo - Differenza di disciplina - Tassatività delle ipotesi di cui all'art. 13, lett. a) e b) d.lgs. n. 1998 del 286.

*Ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la fattispecie di ingresso nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera (prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a) del detto d.lgs.), è diversa da quella di ingresso in seguito a controlli che, ancorché erroneamente, non abbiano evidenziato ostacoli al detto ingresso (disciplinata dal medesimo art. 13, al comma 2, lett. b); dette ipotesi di violazione, che possono giustificare l'espulsione, sono rigorosamente descritte dalla citata normativa ed hanno carattere tassativo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22625 del 2017 Rv. 645752 - 01, N. 5367 del 2016 Rv. 639027 - 01, N. 27532 del 2020 Rv. 659946 - 01

---



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29952 del 27/10/2023** (Rv. **669240 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

E. (DI GIOVANNI JACOPO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012206/2020 65805202

Massime precedenti Conformi: N. 12206 del 2020 Rv. 658052 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30177 del 31/10/2023** (Rv. **669290 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

L. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 31/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento prefettizio di espulsione - Omessa notifica all'espellendo - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di espulsione del cittadino straniero dal territorio dello Stato, in caso di omessa notifica del decreto all'espellendo, il relativo provvedimento prefettizio è nullo, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 33507 del 2019 Rv. 656565 - 01, N. 24015 del 2020 Rv. 659526 - 02, N. 275 del 2006 Rv. 585651 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023** (Rv. **669291 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

A. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 14/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Proroga del trattenimento dello straniero - Decisione del Giudice di pace - Mero richiamo alle motivazioni della questura - Motivazione apparente - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Sussistenza.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 6758 del 2022 Rv. 664061 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023 (Rv. 669187 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

B. (VEGLIO MAURIZIO) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 22/09/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento nel CPR in attesa dell'espulsione - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Convalida del trattenimento - Valutazione incidentale della legittimità del provvedimento espulsivo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all'asserita illegittimità del respingimento differito).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20034 del 2023 Rv. 668676 - 01, N. 5750 del 2017 Rv. 644175 - 01, N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01, N. 12592 del 2023 Rv. 668954 - 02, N. 18404 del 2023 Rv. 668301 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023 (Rv. 669292 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

B. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Rigetta, GIUDICE DI PACE TORINO, 22/10/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento presso il CPR - Valutazione incidentale della legittimità del provvedimento espulsivo - Sussistenza - Onere del giudice di acquisire documenti diversi rispetto a quelli fondanti il trattenimento - Esclusione.

*In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 13741 del 2020 Rv. 658255 - 01, N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01, N. 18404 del 2023 Rv. 668301 - 01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187 - 01